

### **13. ALLEGATI**

- 1) Norme UNI
- 2) Indicod – ECR sull’interscambio di pallet EPAL
- 3) FICHE 435-2
- 4) FICHE 435-4
- 5) Mandato EPAL
- 6) Certificato marchio EUR
- 7) Certificato marchio EPAL
- 8) Licenza EPAL
- 9) ISPM-15
- 10) Copia Autorizzazione e Diploma FITOK
- 11) Certificato marchio IPPC
- 12) Certificato marchio FITOK
- 13) Linee Guida per lo svolgimento dell’attività di commercio  
delle unità di movimentazione usate
- 14) Interrogazioni parlamentari 2009
- 15) Delibera CONAI
- 16) Riconoscimento PerEPAL
- 17) Riconoscimento UE Conlegno Organismo di Controllo

## ALLEGATO 1: NORME UNI

- UNI 8829:1986 Segati di legno. Determinazione del gradiente di umidità.
- UNI 8939:1987 Segati di legno. Controllo dell' umidità di un lotto.
- UNI 9151-1:1998 Imballaggi di legno per contenuto superiore a 300 kg - Termini e definizioni.
- UNI 9151-2:1998 Imballaggi di legno per contenuto superiore a 300 kg - Analisi dei requisiti.
- UNI 9151-3:1998 Imballaggi di legno per contenuto superiore a 300 Kg - Dimensionamento e realizzazione.
- UNI 9091-4:1989 Legno. Determinazione dell' umidità. Metodo igrometrico.
- UNI 11066:2003 Pallet di legno riutilizzabile personalizzato - Requisiti di progettazione, costruzione, prestazione e metodi di prova.
- UNI 11419:2011 Pallet - Requisiti minimi per la stesura di un capitolato tecnico di approvvigionamento.
- UNI 10858-1:2000 Imballaggi - Imballaggi speciali di legno per contenuto fino a 10 000 kg e campo dimensionale di massimo ingombro di (600 x 250 x 250) cm e imballaggi di supporto operativo - Termini, definizioni e requisiti.
- UNI 10858-2:2000 Imballaggi - Imballaggi speciali di legno per contenuto compreso tra 300 kg e 10000 kg e campo dimensionale di massimo ingombro di (600 x 250 x 250) cm - Tipologie ed elementi costruttivi, classificazione e realizzazione.
- UNI 10858-3:2000 Imballaggi - Imballaggi speciali di legno per contenuto minore di 300 kg e campo dimensionale di massimo ingombro di (200 x 100 x 100) cm - Tipologie ed elementi costruttivi, classificazione e realizzazione.
- UNI 10858-4:2000 Imballaggi - Imballaggi di supporto operativo al trasporto - Tipologie.
- UNI 10920:2001 Guida per l'applicazione delle norme per la realizzazione e l'utilizzazione degli imballaggi di legno e speciali.
- UNI 10986:2002 Imballaggi di legno e speciali - Verifiche ispettive - Principi, criteri e modalità di gestione.

- UNI EN 844-3:1998 Legno tondo e segati - Terminologia - Termini generali relativi ai segati.
- UNI EN 844-1:1998 Legno tondo e segati - Terminologia - Termini generali comuni al legno tondo e ai segati.
- UNI EN 844-2:1999 Legno tondo e segati - Terminologia - Termini generali relativi al legno tondo.
- UNI EN 15593:2008 Imballaggi - Gestione dell'igiene nella produzione di imballaggi destinati ai prodotti alimentari - Requisiti.
- UNI EN 1438:2000 Simboli per il legno e i prodotti a base di legno.
- UNI EN 12246:2000 Classificazione qualitativa del legno utilizzato nei pallet e negli imballaggi.
- UNI EN 12249:2000 Segati di legno utilizzati nei pallet - Scarti ammissibili e guida per le dimensioni.
- UNI EN 12312-10:2010 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 10: Veicoli per il trasferimento di container/pallet.
- UNI EN 12312-11:2005 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 11: Carrelli per container/pallet e per carichi sfusi.
- UNI EN 12312-9:2010 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 9: Piattaforme di sollevamento per container/pallet.
- UNI EN 12629-2:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 2: Blocchiere.
- UNI EN 12712:2000 Tanciche in plastica - Tanciche di capacità nominale da 20 l a 60 l per l'utilizzo ottimale dei pallet di dimensioni 800 mm x 1 200 mm, 1 000 mm x 1 200 mm e 1 140 mm x 1 140 mm.
- UNI EN 13440:2003 Imballaggi - Tasso di riciclo - Definizione e metodo di calcolo.
- UNI EN 13382:2004 Pallet piatti per la movimentazione di merci - Dimensioni principali.
- UNI EN 13545:2004 Strutture superiori per pallet - Paretali per pallet -

Metodi di prova e requisiti di prestazione.

- UNI EN 13193:2001 Imballaggi - Imballaggio e ambiente - Terminologia.
- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte.
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo.
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali.
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo.
- UNI EN 13432:2002 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
- UNI EN 13437:2003 Imballaggi e materiali di riciclo - Criteri per i metodi di riciclo - Descrizione dei trattamenti di riciclo e diagramma di flusso.
- UNI EN 13439:2003 Imballaggi - Tasso di recupero sotto forma di energia - Definizione e metodo di calcolo.
- UNI EN 13440:2003 Imballaggi - Tasso di riciclo - Definizione e metodo di calcolo.
- UNI EN 13626:2003 Imballaggi - Pallet contenitori - Requisiti generali e metodi di prova.
- UNI EN 13698-1:2004 Specifica di prodotto per pallet - Parte 1: Specifica di fabbricazione per pallet piatti di legno 800 mm x 1 200 mm.
- UNI EN 13698-2:2009 Specifica di prodotto per pallet - Parte 2: Specifica di fabbricazione per pallet piatti di legno 1 000 mm x 1 200 mm.
- UNI EN 15095:2009 Scaffalature e ripiani mobili automatici, magazzini automatici a piani rotanti, magazzini automatici verticali - Requisiti di sicurezza.
- UNI EN 15512:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature

porta-pallet - Principi per la progettazione strutturale.

- UNI EN 15620:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature portapallet - Tolleranze, deformazioni e interspazi.
- UNI EN 15629:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio.
- UNI EN 415-4:1998 Sicurezza delle macchine per imballare - Pallettizzatori e dEPALlettizzatori.
- UNI EN 415-6:2010 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 6: Macchine avvolgitrici di pallet.
- UNI EN 13183-1:2003 Umidità di un pezzo di legno segato - Determinazione tramite il metodo per pesata.
- UNI EN 13183-2:2003 Umidità di un pezzo di legno segato - Stima tramite il metodo elettrico IT.
- UNI EN 13183-3:2005 Umidità di un pezzo di legno segato - Parte 3: Stima tramite il metodo capacitivo.
- UNI EN ISO 780:2001 Imballaggi - Marcatura grafica per la movimentazione delle merci.
- UNI EN ISO 445:2001 Pallet per la movimentazione ed il trasporto di merci - Vocabolario.
- UNI EN ISO 12777-1:2009 Metodi di prova per l'assemblaggio dei pallet - Parte 1: Determinazione della resistenza alla flessione dei chiodi dei pallet, di altri elementi di collegamento senza testa e di chiodi a U.
- UNI EN ISO 12777-2:2001 Metodi di prova per le giunzioni dei pallet - Determinazione della resistenza all'estrazione di punta e di testa dei chiodi e delle graffe per pallet.
- UNI EN ISO 14021:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).
- UNI EN ISO 12777-3:2004 Metodi di prova per le giunzioni dei pallet - Determinazione della resistenza delle giunzioni dei pallet.
- UNI EN ISO 18613:2003 Riparazione dei pallet piatti di legno.
- UNI EN ISO 3691-1:2012 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza

e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi.

- UNI EN ISO 3691-5:2010 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrelli spinti manualmente.

- UNI EN ISO 445:2013 Pallet per la movimentazione di merci - Vocabolario.

- UNI EN ISO 8611-1:2012 Pallet per la movimentazione di merci - Pallet piatti - Parte 1: Metodi di prova.

- UNI EN ISO 8611-2:2012 Pallet per la movimentazione di merci - Pallet piatti - Parte 2: Requisiti prestazionali e selezione delle prove.

- UNI EN ISO 8611-3:2012 Pallet per la movimentazione di merci - Pallet piatti - Parte 3: Carichi di lavoro massimi.

- UNI ISO 10791-5:2010 Prescrizioni di collaudo per centri di lavorazione - Parte 5: Accuratezza e ripetibilità di posizionamento delle tavole amovibili portapezzi (pallet).

- UNI ISO 10791-9:2010 Prescrizioni di collaudo per centri di lavorazione - Parte 9: Valutazione dei tempi di esecuzione del cambio utensile e del cambio pallet.

- UNI ISO 8526-1:1993 Elementi modulari per macchine utensili. Pallet porta-pezzi. Pallet con dimensioni nominali fino a 800 mm.

- UNI ISO 8526-2:1993 Elementi modulari per macchine utensili. Pallet porta-pezzi. Pallet con dimensioni nominali oltre 800 mm.

- UNI/TS 11379:2010 Scaffalature metalliche - Progettazione sotto carichi sismici delle scaffalature per lo stoccaggio statico di pallet.

### Accordo Generale

#### Introduzione e dichiarazione di impegno

1. Le aziende che, tramite la sottoscrizione del documento "Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL" hanno aderito al presente accordo generale si impegnano, dalla data di adesione, ad adottare la procedura di interscambio di pallets Epal.

#### Definizioni

2. Ai fini del presente documento, con il termine "pallet" si fa riferimento esclusivamente a pallets contraddistinti dal marchio registrato "Epal" e che quindi siano stati prodotti, riparati od omologati conformemente alle norme tecniche qualitative richieste per l'utilizzo del marchio medesimo.
3. Con il termine "interscambio" si intende lo scambio di pallets contro pallets che viene attuato tra le aziende aderenti al presente documento.
4. Con il termine "pallet interscambiabile" si definisce un pallet che, avendo le caratteristiche di cui al punto 2 che precede, costituisce bene fungibile idoneo all'attività di interscambio come al punto 3.
5. Il verbo "restituire", nei suoi vari modi e tempi, così come il termine "restituzione", entrambi riferiti ai pallets di cui al punto 2, descrivono, per un'azienda che ha ricevuto una determinata quantità di pallets da altra azienda che partecipa all'interscambio, la consegna a quest'ultima della medesima quantità di pallets ricevuti.

#### Proprietà dei pallets ed obbligo di restituzione

6. Nel sistema di interscambio regolato dal presente documento, la proprietà dei pallets che vengono utilizzati nel trasporto e nella movimentazione dei prodotti oggetto di compravendita tra le aziende, si trasferisce senza alcun corrispettivo monetario dalla venditrice all'acquirente contestualmente alla consegna dei prodotti.
7. Con la consegna, l'azienda che acquista la merce, e con essa la proprietà dei pallets, diviene obbligata a restituire alla venditrice una quantità di pallets corrispondente a quelli ricevuti.

#### Interscambio immediato

8. La restituzione dei pallets, salvo i casi previsti ai punti che seguono, deve avvenire, a cura dell'acquirente della merce in consegna, contestualmente alla consegna dei prodotti venduti (interscambio immediato).

#### Interscambio differito ed emissione del Buono Pallet

9. In casi particolari le aziende aderenti si autorizzano, sin d'ora e reciprocamente, a procedere all'interscambio dei pallets in un secondo tempo rispetto alla consegna dei prodotti (interscambio differito). **Interscambio differito anche parziale, nel caso in cui non tutti i pallet consegnati siano resi contestualmente.**
10. Qualora la restituzione non avvenga contestualmente alla consegna dei prodotti, l'azienda acquirente della merce in consegna è tenuta ad emettere un Buono Pallet che possenga tutte le caratteristiche ed i contenuti, formali e sostanziali, previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL e, successivamente, a consegnare alla venditrice, in luogo dei pallets ricevuti, il buono così emesso.
11. Il Buono Pallet ricevuto è l'unico documento che dà titolo all'infestatario di esigere dall'emittente la consegna, in un secondo tempo e secondo le modalità descritte al punto che segue, della quantità di pallets indicata nel buono medesimo.

\* La terminologia tecnica è in corso di revisione in seguito all'introduzione del pallet EPAL-EPAL.

12. Fatta salva la possibilità di agire per il ritiro dei pallets in occasione di una qualsiasi consegna successiva all'emissione del buono, al termine di ogni trimestre solare, l'impresa ancora in possesso di buoni pallett comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallett il numero di pallets ancora da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.
13. I costi relativi al ritiro dei pallets restano, salvo patto contrario, a carico dell'intestatario dei buoni se il piano proposto per il ritiro viene concordato. Nel caso in cui l'organizzazione del ritiro comporti la necessità di predisporre un trasporto ad hoc e, per esigenze organizzative, dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo, i maggiori costi saranno a carico del soggetto che ha generato la disottimizzazione.
14. All'atto della restituzione dei pallets, l'intestatario è tenuto a consegnare all'emittente il Buono Pallett, debitamente quietanzato.
15. Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi), non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda intestataria del buono all'azienda emittente. Per il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Indicod-ECR / Qualipal sul valore del pallett. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese

#### **Monetizzazione del Buono Pallett**

16. Solo in caso di ragioni legate all'elevato costo del trasporto e/o all'esiguo numero di pallets da ritirare, l'azienda emittente e l'azienda intestataria del buono potranno concordare la rinuncia al ritiro differito. In questo caso, l'azienda emittente corrisponderà in denaro all'intestatario il prezzo dei pallets indicati nel buono, scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.
17. Per la determinazione del prezzo, si potrà fare riferimento alle indicazioni di valore contenute nelle *Linee guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL*, al punto *Valore del Pallett*.
18. In ogni caso, l'intestatario dovrà riportare in fattura il numero progressivo del Buono Pallett e gli altri dati in esso contenuti e provvedere contestualmente alla restituzione del buono medesimo.

#### **Recesso**

19. Ciascuna azienda ha facoltà di recedere dall'accordo generale di cui al presente documento, con comunicazione da trasmettere secondo le modalità contenute nell'atto di adesione allegato.
20. Il recesso non avrà tuttavia efficacia nei confronti delle altre aziende aderenti, prima d'aver adempiuto integralmente a tutti gli obblighi di restituzione derivanti dall'emissione di Buoni Palletts.
21. Allo stesso modo, le aziende che abbiano esercitato il recesso e che siano ancora intestatarie di Buoni Palletts manterranno il diritto, nei confronti delle relative emittenti, di ottenere da queste la restituzione dei pallets a norma del presente documento.



#### Durata e modifiche all'accordo

22. Il presente accordo generale è valido a tempo indeterminato tra tutte le aziende aderenti.
23. Ogni modifica delle condizioni qui previste e concordate dovrà essere adottata, per potersi considerare valida, con il consenso di tutte le aziende aderenti.

#### Riferimento al presente accordo generale nei contratti tra aziende del sistema

24. Ciascuna azienda che aderisce al presente accordo generale si impegna, nei singoli contratti conclusi con altre aziende aderenti, a disciplinare l'interscambio di pallets secondo il presente documento, inserendo nei rispettivi documenti contrattuali predisposti la seguente clausola di rinvio: *"le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico significato.
25. Ove il trasporto dei prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti sia effettuato per mezzo di corrieri o terze imprese di trasporto e con pallets di proprietà delle prime, queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo del corriere o dell'impresa di trasporto. Più in particolare:
  - a) le fornitrici di prodotti e pallets si impegnano 1) ad autorizzare e delegare il corriere o l'impresa di trasporto a ritirare i pallets e/o i relativi buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con il corriere o impresa di trasporto la seguente clausola contrattuale: *"il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, fornitrice dei prodotti trasportati - l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
  - b) le aziende acquirenti dei prodotti forniti si impegnano a restituire i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, al corriere o l'impresa di trasporto autorizzata e/o a consegnare a quest'ultima i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.
26. Ove le operazioni di magazzinaggio/ricevimento di prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti siano effettuate per mezzo di operatori terzi specializzati (operatori logistici), queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo dell'operatore logistico. Più in particolare:
  - c) Le imprese acquirenti dei prodotti si impegnano 1) ad autorizzare e delegare l'operatore logistico a scambiare i pallets e a gestire l'emissione di eventuali buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con l'operatore logistico la seguente clausola contrattuale: *"l'operatore logistico si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, acquirente dei prodotti in consegna - l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
  - d) le aziende fornitrici dei prodotti forniti si impegnano ad intercambiare i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, con l'operatore logistico delegato dall'acquirente dei prodotti e ad accettare i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.

#### Perizia tecnica contrattuale

27. Tutte le aziende aderenti concordano sin d'ora che - nel caso sorgesse controversia tra due o più parti, in merito alle caratteristiche tecniche, ovvero alla qualità di pallets oggetto di interscambio - le parti stesse deferiranno al Comitato Tecnico Epal del Consorzio Servizi Legno-Sughero, corrente in Milano, Foro Buonaparte, 65, ovvero ad altro ente da questo indicato, il compito di eseguire un accertamento tecnico in grado di risolvere la controversia, sulla base di un quesito di natura esclusivamente tecnica, afferente le caratteristiche di idoneità/compatibilità del pallet, che le parti concordemente sottoporranno.

28. Le aziende aderenti si impegnano, sin d'ora, ad accettare, come diretta espressione delle loro volontà contrattuali, l'esito della perizia come sopra incaricata.

**Controversie. Convenzione di arbitrato**

29. Tutti i soggetti aderenti al presente accordo generale accettano, mediante la sottoscrizione dell'atto di adesione al sistema di interscambio di pallets Epal, di devolvere ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo ad un collegio composto da tre arbitri, i primi due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato da parte di Indicod-ECR.
30. Nel caso in cui le parti della controversia devoluta alla cognizione arbitrale siano più di due, verrà applicato il disposto dell'art. 816 *quater* c.p.c. e, in caso di numero pari degli arbitri, verrà applicata la disposizione dell'art. 809 c.p.c.
31. Il Collegio procederà e deciderà secondo rito e diritto ed il lodo, in sé inappellabile, dovrà essere depositato nel termine previsto dall'art. 820 c.p.c.
32. Valgono per il resto, e per quanto qui non previsto, le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.
33. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

## Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro-tempore e/o procuratore generale o speciale della Società \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_,

con la sottoscrizione del presente atto intende esprimere la propria piena ed incondizionata adesione all'accordo predisposto da parte di Indicod-ECR, con la finalità espressa della ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL per la migliore tutela degli interessi di tutti i consociati, secondo lo schema di cui al successivo accordo generale sub 3), che ne forma parte integrante e sostanziale.

In conseguenza di tutto ciò, e soltanto dopo avere preso visione e ben compreso nel dettaglio i contenuti della della Raccomandazione ECR sull'interscambio pallets EPAL che definisce le linee guida operative per l'ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL, il sottoscritto intende accettare tutte le seguenti condizioni:

1. il presente atto ha la finalità di dare vita al perfezionamento di un accordo intercorrente tra una pluralità di parti, per il fatto stesso che esse provvedono ad accettarne tutte le relative condizioni di adesione anche in momenti separati e diversi e senza l'obbligo della necessaria contestualizzazione delle sottoscrizioni. Il sottoscritto e ciascun altro aderente acquisteranno i diritti ed assumeranno gli obblighi derivanti dal contratto medesimo per il fatto stesso della sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali e dell'adesione all'accordo secondo le successive modalità di cui sotto
2. il sottoscritto si impegna a ritenere espressamente Indicod-ECR, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1332 c.c. quale organo preposto a raccogliere le adesioni contrattuali di tutti i soggetti che intendano entrare a fare parte del sistema di interscambio dei pallets EPAL e che in conseguenza di ciò diano a loro volta piena ed incondizionata adesione al presente atto, oltre che alle disposizioni sostanziali allo stesso allegato
3. il sottoscritto pertanto, previa accettazione delle presenti disposizioni, si impegna a riconoscere sin d'ora, senza riserva alcuna, la posizione sostanziale di parte contrattuale, secondo le previsioni di cui al presente accordo, ad ogni soggetto che abbia aderito e/o che intenda aderire anche in futuro al presente contratto in maniera espressa e senza riserve, facendo pervenire la propria adesione ad Indicod-ECR
4. il sottoscritto per le finalità di cui al presente accordo autorizza espressamente Indicod-ECR a pubblicare sul proprio sito internet, in apposita sezione in esso dedicata ([www.indicod-ecr.it](http://www.indicod-ecr.it)) il proprio nominativo a seguito dell'avvenuta adesione al presente contratto e alle relative disposizioni sostanziali, nella quale sezione sarà possibile accedere per verificare, di volta in volta, la lista di tutti gli altri soggetti che abbiano a loro volta aderito al presente schema contrattuale ed ai relativi allegati
5. il sottoscritto contraente si impegna ad inoltrare ad Indicod-ECR, mediante raccomandata a/r, (o via posta elettronica al seguente indirizzo [accordopallets@indicod-ecr.it](mailto:accordopallets@indicod-ecr.it)) ogni comunicazione inerente il presente contratto, ivi inclusa la comunicazione di esercizio del diritto di recesso dal medesimo, e a ritenere esso stesso parimenti per conosciute tutte le comunicazioni che siano inviate ad Indicod-ECR tramite raccomandata a/r (o via posta elettronica al seguente indirizzo [accordopallets@indicod-ecr.it](mailto:accordopallets@indicod-ecr.it)) da parte degli altri contraenti
6. il contraente si impegna a non cedere in alcun modo a terzi il contratto, né a titolo gratuito né oneroso, temporaneamente o definitivamente

Il contratto si compone del presente atto di adesione che viene sottoscritto in calce e del successivo accordo generale che viene siglato in ogni sua parte ed allegato al presente accordo per formare parte integrante e sostanziale.

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATI

### 1. Riferimenti Contrattuali

#### **Accordi Contrattuali IDM-GDO - Riferimento all'adesione al sistema di Interscambio Pallets EPAL**

*"le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia ("Interscambio Pallets EPAL – Raccomandazione ECR, Revisione 2006")"*

#### **Delega all'Operatore Logistico per la gestione dei flussi di pallets relativi al processo di interscambio Pallets EPAL**

*"il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, fornitrice ovvero acquirente dei prodotti trasportati - l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia ("Interscambio Pallets EPAL – Raccomandazione ECR, Revisione 2006")."*

**CODICE UIC**

**435-2/EUR-1**

**V**

9<sup>a</sup> edizione, giugno 2007

Versione originale

**Specifica di qualità per un pallet piatto europeo in legno delle  
dimensioni di 800 mm x 1200 mm (EUR-1)**

Norme qualitative pour une palette plate européenne en bois à quatre entrées, de dimensions 800 mm x 1200 mm

Standard of quality for an European flat-pallet made of wood, with four openings and measuring 800 mm x 1200 mm



UNION INTERNATIONALE  
DES CHEMINS DE FER

INTERNATIONALER  
EISENBAHNVERRAND

INTERNATIONAL UNION  
OF RAILWAYS

1<sup>a</sup> edizione, giugno 2007

Versione originale

### **Specifica di qualità per un pallet piatto europeo in legno delle dimensioni di**

**1200 mm x 1000 mm (EUR-2) e**

**1000 mm x 1200 mm (EUR-3)**

Norme qualitative pour une palette plate européenne en bois à quatre entrées, de dimensions

1200 mm x 1000 mm (EUR-2)

1000 mm x 1200 mm (EUR-3)

Standard of quality for an European flat-pallet made of wood, with four openings and measuring

1200 mm x 1000 mm (EUR-2)

1000 mm x 1200 mm (EUR 3)



UNION INTERNATIONALE  
DES CHEMINS DE FER

INTERNATIONALER  
EISENBAHNVERBAND

INTERNATIONAL UNION  
OF RAILWAYS

1<sup>a</sup> edizione, giugno 2007

Versione originale

V

**Specifica di qualità per un pallet piatto europeo in legno delle dimensioni di  
800 mm x 600 mm (EUR-6)**

Norme qualitative pour une palette plate européenne en bois à quatre entrées, de dimensions 800 mm x 600 mm

Standard of quality for an European flat-pallet made of wood, with four openings and measuring 800 mm x 600 mm



UNION INTERNATIONALE  
DES CHEMINS DE FER

INTERNATIONÄLER  
EISENBAHNVERBAND

INTERNATIONAL UNION  
OF RAILWAYS

**Codice-UIC**

**4 3 5 – 4**

**V**

3ª Edizione, 01.10.05

**Riparazione di pallet piani a marchio** 



**Internationaler Eisenbahnverband**



## ALLEGATO 5: MANDATO EPAL

EUROPEAN PALLET ASSOCIATION



EPAL - Generalsekretariat | Dobler Straße 46 | A-8502 Lannach

┌

┐

└

┘

**EPAL - Generalsekretariat**  
Dobler Straße 46  
A - 8502 Lannach

Tel. 0043/3136/8 27 46-0  
Fax: 0043/3136/827 46-4  
E-Mail: GSEPAL@aol.com  
www.epal-pallets.org

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

### POWER OF ATTORNEY

EPAL (European Pallet Association) with its headquarters in Hagen (Germany), in person of the pro-tempore legal representative, confers special power of attorney to Consorzio Servizi Legno-Sughero (Italian National EPAL Committee), Foro Buonaparte 65, Milan, in person of its pro-tempore legal representative, in order to allow Consorzio Servizi Legno-Sughero to carry on the necessary and opportune control activities for protecting the registered trade-mark EUR and EPAL (both with an "ellipse"); Consorzio Servizi Legno-Sughero will also be able to control the observance of the Fiche technical regulation UIC 435-2 and 435-4 (which refer to the technical characteristics of production and reparation of the wooden pallets with trade-mark EUR and trade of quality EPAL); all this in order to avoid in the State's territory any forgery, unfair competition or usurpation of the trademarks mentioned above.

-112-



Consorzio Servizi Legno-Sughero is authorised to undertake any suitable and opportune action in order to protect the trademarks already mentioned, included the right to legally act in front of any Italian authority; the express faculty to nominate lawyers, along with the faculty of a sub-delegation.

While declaring since now valid everything that will be done in order to protect the trademarks EUR and EPAL (with the "ellipse"), which are on the wooden pallets that have been produced, repaired in the State's territory or that come from abroad.

For and on behalf of EPAL:

(signature of the pro-tempore President)

8<sup>th</sup> July 2003.

JOHN AINLEY  
SOLICITOR  
34/36 CLEGG STREET  
OLDHAM OL1 1PS

# ALLEGATO 6: CERTIFICATO MARCHIO EUR

M/264

ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
1, rue Colombe, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
Téléphone: 11 - 12 912 (multiples) - Adresse télégraphique: OMPI  
Télécopieur: 733 54 28, groupes II et III  
Compte OMPI N° 487680-81 auprès du Crédit Suisse, Genève  
Impie de chèques postaux OMPI N° 12 5000 8, Genève



Extrait  
du registre international  
des marques

Arrangement de Madrid  
relatif à l'enregistrement international des marques

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle certifie que les indications ci-après sont conformes aux inscriptions faites au registre international des marques à la date de signature du présent extrait:

11 mai 1977

20 ans

430 337

ÖSTERREICHISCHE BUNDESHAHMEN  
7, Elisabethstrasse, A-1010 WIEN I (Autriche)



Cl. 6: Boîtes-palettes en acier + Cl. 20: Palettes plates en bois.

Origine: Autriche, 20 janvier 1977, N° AM 125/77/  
11 mai 1977, N° 85 516 (premier dépôt au sens de l'article 4  
de la Convention de Paris, selon déclaration du déposant).

Pays intéressés: Allemagne (République fédérale d'), Benelux,  
Espagne, France, Hongrie, Italie, Portugal, République démocratique  
allemande, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Date de l'inscription selon la règle 13.1) du Règlement d'exécution  
du 21 juin 1974: 6 juillet 1977.

## Refus de protection

Allemagne (République fédérale d'): refus partiel;  
protection accordée pour: "Cl. 6: Boîtes-palettes  
en acier échangeables dans le cadre du pool des  
palettes; Cl. 20: Palettes plates en bois  
échangeables dans le cadre du pool des palettes"  
(lettres des 16 janvier 1978 et 19 décembre  
1980).

## Invalidation

Selon une notification de l'Administration portugaise,  
datée du 15 mars 1995, cet enregistrement a été invalidé  
au Portugal, à la suite d'une décision administrative.

S. S. V. D.

No 430337

Continuation des effets de l'enregistrement (Règle 38) pour les pays suivants :

- République tchèque, Slovaquie;
- Ex-République yougoslave de Macédoine.

-----  
Genève, le 23 janvier 1997

Taxe Fr 155.--  
gm

BUREAU INTERNATIONAL  
DE L'ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (O.I.P.)



N. Kopp  
Chef du Service d'enregistrement  
international des marques



## ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
☎ (022) 730 91 11 - ☎ 412 912 ompi.ch - Adresse télégraphique: OMPI  
Télécopieur (Service d'enregistrement international des marques): (41-22) 740 14 29

### ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID

## CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) certifie que les indications figurant au verso sont conformes aux inscriptions faites au registre international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole relatif à cet Arrangement ou de ces deux instruments.

Genève, le

**5 JUIN 1997**

Bureau international de  
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Salvatore Di Palma  
Chef  
Section de l'Administration  
Département des enregistrements internationaux

11 mai 1997

R 430 337

ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAHNEN  
9, Elisabethstrasse,  
A-1010 WIEN I  
(Autriche).



*Classification des éléments figuratifs:*  
26.1; 27.5.

*Liste des produits et services:*

- 6 Box-palettes en acier.
- 20 Palettes plates en bois.

*Enregistrement de base:* Autriche, 11.05.1977, 65 516.

*Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris:*  
Autriche, 20.01.1977, AM 12577.

*Désignations selon l'Arrangement de Madrid:* Allemagne, Belgique, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, France, Hongrie, Italie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suisse, Yougoslavie.

*Refus partiel:* Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

## ALLEGATO 7: CERTIFICATO EPAL

### ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Unité des Composites, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse)  
télé 730 81 11 • télex 412 812 omipi ch • Adresse télégraphique: OMPI  
Télécopieur: 733 54 28, groupes II et III  
Banque: Compte OMPI N° 487080-81 auprès du Crédit Suisse, Genève  
Compte de chèques postaux OMPI: N° 12-5000-8, Genève



### Extrait du registre international des marques

#### Arrangement de Madrid cernant l'enregistrement international des marques

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle certifie que les indications ci-après sont conformes aux inscriptions faites au registre international des marques à la date de signature du présent extrait.

16 mars 1994

20 ans

617 158

EUROPEAN PALLET ASSOCIATION eV  
113-115, Hochstrasse, D-58 095 HAGEN  
(Allemagne)



*Classification des éléments figuratifs:*  
26.1 ; 27.5

Marque collective.

#### *Produits et/ou services groupés par classes:*


- 6 Palettes réutilisables, à savoir palettes plates, palettes à montants, box-palettes en acier.
- 20 Palettes réutilisables, à savoir palettes plates, palettes à montants, box-palettes en bois et en matière plastique.

*Origine:* Allemagne, 17 octobre 1992/18 janvier 1994,  
2 054 520.

*Pays intéressés:* Autriche, Benelux, Bulgarie, Croatie, Espagne, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Sloveenie, Suisse, Ukraine, Yougoslavie.

*Date d'inscription selon la règle 17.1) du règlement d'exécution du 22 avril 1988:* 2 juin 1994.

## ALLEGATO 8: LICENZA EPAL

 **European Pallet Association e.V.**  
The ideal worldwide logistics solution

# Licenza 2013


Società


Processo in licenza per Produzione


Tipi di pallet 800 x 1200 mm EUR ←  
1000 x 1200 mm EUR 3 ←

Numero di licenza

Data 01.08.2013

  
CEO

  
Presidente



EPAL European Pallet Association e.V.  
[www.epal.eu](http://www.epal.eu)





**NORMATIVA INTERNAZIONALE PER  
LE MISURE FITOSANITARIE**

**ISPM n. 15**

**REGOLAMENTAZIONE DEL MATERIALE DA  
IMBALLAGGIO IN LEGNO NEL COMMERCIO  
INTERNAZIONALE**

(2009)

*Libera traduzione in Italiano dell'ISPM n. 15, revisione aprile 2013  
A cura di Conlegno (Consorzio Servizi Legno-Sughero)  
Non utilizzabile per divulgazioni ufficiali o altri scopi*

*Partiamo dalla Segreteria dell'IPPC (Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali)*

© FAO 2009



Cronologia di pubblicazione

*Non costituisce parte ufficiale della normativa*

1999-10 ICPM-2 aggiunta dell'argomento *Imballi in legno* (1999-001)

2000-06 testo di bozza ad hoc sviluppato dalla CEE

2001-02 testo di bozza sviluppato dalla CEE

2001-05 ISC-3 revisione della bozza e approvazione per la consultazione dei Membri

2001-06 invio per la consultazione

2001-11 ISC-4 revisione del testo di bozza per l'adozione

2002-03 ICPM-4 adozione della normativa

ISPM 15, 2002. *Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Roma, IPPC, FAO.

2005-03 TPFQ revisione dell'Allegato 1 *Programma di fumigazione con il bromo di metile* (2005-011)

2005-05 SC revisione dell'Allegato 1 e approvazione per la consultazione dei Membri

2005-06 invio per la consultazione dei Membri con procedimento d'urgenza

2005-11 SC revisione dell'Allegato 1 per l'adozione

2006-04 CPM-1 adozione dell'Allegato 1 rivisto

ISPM 15, 2006. *Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Roma, IPPC, FAO.

2006-04 CPM-1 aggiunta dell'argomento *Revisione dell'ISPM 15* (2006-036)

2006-05 SC approvazione Specifica 31 *Revisione dell'ISPM 15*

2007-07 TPFQ normativa rivista

2008-05 SC rivista e approvata per la consultazione dei Membri

2008-06 invio per la consultazione dei Membri

2008-11 SC normativa rivista per l'adozione

2009-03 CPM-4 adozione della normativa rivista

ISPM 15, 2009. *Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Roma, IPPC, FAO.

2009-06 TPFQ revisione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15

2010-09 TPFQ revisione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15 con inclusione del calore dielettrico e dei trattamenti a base di fluoruro di solforile

2011-05 SC approvazione della revisione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15 per la consultazione dei Membri

2012-11 SC normativa rivista per l'adozione

2013-XX CPM-X adozione dell'Allegato 1 dell'ISPM 15 rivisto con variazioni consequenziali all'Allegato 2

ISPM 15, 2009; Allegato 1, TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO (2013). Roma, IPPC, FAO.

Cronologia di pubblicazione: Ultima modifica Aprile 2013

## INDICE

ADOZIONE .....	4
INTRODUZIONE .....	4
OGGETTO .....	4
DICHIARAZIONE AMBIENTALE .....	4
NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI .....	4
DEFINIZIONI .....	5
DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI .....	5
REQUISITI .....	6
1. Base per la regolamentazione .....	6
2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione .....	6
2.1 Esenzioni .....	6
3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno .....	7
3.1 Misure fitosanitarie approvate .....	7
3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli rivisti .....	7
3.3 Accordi alternativi bilaterali .....	8
4. Responsabilità delle NPPO .....	8
4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione .....	8
4.2 Marcatura ed utilizzo del marchio .....	8
4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno ritilizzato, riparato o rilavorato .....	8
4.3.1 Ritilizzo del materiale da imballaggio in legno .....	8
4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato .....	8
4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato .....	9
4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi .....	9
4.5 Procedure al momento dell'importazione .....	9
4.6 Misure fitosanitarie in caso di non conformità al punto di ingresso .....	10
ALLEGATO 1: TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO .....	11
ALLEGATO 2: marchio e marcatura .....	16
APPENDICE 1: Esempi di metodi di smaltimento sicuri di materiale da imballaggio in legno non conforme .....	20

## ADOZIONE

Questa norma è stata adottata per la prima volta dalla Sessione IV della Commissione ad interim per le Misure Fitosanitarie a Marzo 2002 come *Linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale*. Le modifiche all'Allegato 1 sono state adottate dalla Sessione I della Commissione per le Misure Fitosanitarie ad Aprile 2006. La prima revisione è stata adottata dalla Sessione IV della Commissione per le Misure Fitosanitarie a Marzo-Aprile 2009 e costituisce il presente documento, ISPM 15:2009.

La revisione dell'Allegato 1 unitamente alle modifiche apportate all'Allegato 2 sono state adottate dalla Sessione otto della Commissione per le Misure Fitosanitarie ad Aprile 2013.

## INTRODUZIONE

### OGGETTO

La presente norma descrive le misure fitosanitarie volte a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi da quarantena associati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato nel commercio internazionale. Il materiale da imballaggio in legno contemplato nella norma in esame comprende il pagliolo, ma esclude il materiale da imballaggio in legno prodotto utilizzando legname lavorato tale da essere privo di organismi nocivi (es. legno compensato).

Le misure fitosanitarie descritte nella presente norma non sono da intendersi come provvedimenti volti a fornire protezione continua da parassiti o altri organismi nocivi.

### DICHIARAZIONE AMBIENTALE

E' noto che gli organismi nocivi associati al materiale da imballaggio in legno hanno un impatto negativo sulla salute delle foreste e della biodiversità. L'implementazione della presente norma riduce significativamente la diffusione di organismi nocivi e di conseguenza il loro impatto negativo. In assenza della disponibilità di trattamenti alternativi per alcune situazioni o per tutti i paesi, o della disponibilità di altri materiali da imballaggio appropriati, nella presente norma è incluso il trattamento con bromuro di metile. E' noto che il bromuro di metile è responsabile della distruzione dello strato di ozono. In relazione a tale problema è stata adottata una raccomandazione della IPPC sulla *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, (CPM, 2008). Attualmente sono in fase di valutazione trattamenti alternativi più eco-compatibili.

### NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI INFORMATIVI

CPM 2008 *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria*, Raccomandazione della IPPC, Rapporto della Sessione III della Commissione per le Misure Fitosanitarie, Roma 7-11 aprile 2008, Appendice 6, Roma, IPPC, FAO.

IPCC 1997 *Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali*, Roma, IPPC, FAO

ISO 3166-1:2006 *Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e relative suddivisioni – Parte 1 –*

*Codici dei paesi*, Ginevra, ISO (consultabili all'indirizzo

[http://www.iso.org/iso/country\\_codes/iso\\_3166\\_code\\_lists.htm](http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm)).

ISPM 5. *Glossario dei termini fitosanitari*, Roma, IPPC, FAO.

ISPM 7. 1997. *Sistema di certificazione per l'esportazione*, Roma, IPPC, FAO [rivista, ora ISPM 7:2011]

ISPM 13. 2001. *Linee guida per la notifica di non conformità e interventi di emergenza*, Roma, IPPC, FAO.

ISPM 20.2004 *Linee guida per il sistema di regolamentazione fitosanitario per l'importazione delle merci*, Roma, IPPC, FAO.

ISPM 25. 2006 *Spedizioni in transito*, 2006, Roma, IPPC, FAO.

ISPM 28. 2007 *Trattamenti fitosanitari per organismi nocivi regolamentati*, Roma, IPPC, FAO.

UNEP 2000 *Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono*, Nairobi Segreteria per l'ozono, Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. ISBN: 92-807-1888-6 (<http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>).

## DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini fitosanitari utilizzati nella presente normativa sono contenute nell'ISPM 5 (*Glossario dei termini fitosanitari*).

## DESCRIZIONE GENERALE DEI REQUISITI

Le misure fitosanitarie approvate che riducono significativamente il rischio di introduzione e diffusione degli organismi nocivi attraverso il materiale da imballaggio in legno prevedono l'impiego di legname scortecciato (con un determinato margine di tolleranza per residui di corteccia) e l'applicazione di trattamenti approvati (secondo quanto previsto nell'Allegato 1). L'applicazione delle marcature riconosciute (secondo quanto previsto nell'Allegato 2) garantisce che il materiale da imballaggio in legno sottoposto ai trattamenti approvati sia immediatamente identificabile. Sono descritti i trattamenti approvati, il marchio e l'applicazione dello stesso.

Le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) dei paesi esportatori e importatori hanno responsabilità specifiche. Il trattamento e la marcatura devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO che autorizzano l'utilizzo del marchio dovranno fungere da supervisori (o almeno, eseguire controlli o revisioni) in merito all'applicazione dei trattamenti, all'utilizzo del marchio e della marcatura, se pertinente, ad opera dei produttori/delle aziende fornitrici di trattamenti e dovranno stabilire procedure di ispezione o di monitoraggio e controllo. Per il materiale da imballaggio in legno che è ripulito o rilavorato esistono requisiti specifici. Le NPPO dei paesi importatori dovrebbero accettare le misure fitosanitarie approvate come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza ulteriori requisiti fitosanitari necessari per l'importazione e potrebbero verificare sulle importazioni che i requisiti della normativa siano stati rispettati. Le NPPO sono altresì responsabili delle misure implementate e della notifica di non conformità, laddove opportuno, nel caso in cui il materiale da imballaggio in legno non sia conforme ai requisiti della presente normativa.

## REQUISITI

### 1. Base per la regolamentazione

Il legname proveniente da alberi vivi o morti può essere infestato da organismi nocivi. Il materiale da imballaggio in legno è spesso realizzato con legno grezzo che potrebbe non essere stato sottoposto a sufficiente lavorazione o trattamento, tale da eliminare o uccidere eventuali organismi infestanti, e pertanto continua ad essere un veicolo per l'introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. In particolare, è stato dimostrato che il pagliolo presenta un elevato rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi da quarantena. Inoltre, il materiale da imballaggio in legno molto spesso è riutilizzato, riparato o rilavorato (come descritto alla sezione 4.3). È difficile stabilire la vera origine di ogni pezzo di materiale da imballaggio in legno e di conseguenza accertare facilmente lo stato fitosanitario degli stessi, impedendo così di applicare il normale processo di analisi del rischio di infestazione per determinare se è necessario adottare eventuali misure e relativa entità. Per questo motivo, la presente norma presenta una serie di misure accettate a livello internazionale e che possono essere applicate al materiale da imballaggio in legno da parte di tutti i paesi per ridurre in modo significativo il rischio di diffusione e introduzione della maggior parte di organismi nocivi da quarantena che possono essere associati a questo tipo di materiale.

### 2. Materiale da imballaggio in legno soggetto a regolamentazione

Le presenti linee guida si riferiscono al materiale da imballaggio in legno di qualsiasi tipo che potrebbe rivelarsi un veicolo attraverso cui gli organismi nocivi presentano un rischio di infestazione principalmente per gli alberi vivi. Tali linee guida comprendono materiale da imballaggio in legno quali, casse, scatole, scatole di confezionamento, pagliolo<sup>1</sup>, pallet, rulli avvolgicavo e bobine che possono essere presenti praticamente in quasi tutte le spedizioni di merci importate, comprese le spedizioni che di norma non sono soggette a ispezioni fitosanitarie.

#### 2.1 Esenzioni

Gli articoli riportati di seguito presentano un rischio sufficientemente basso da essere esonerati dalla presente norma<sup>2</sup>:

- materiale da imballaggio in legno costituito interamente da legno sottile (spessore: 6 mm o inferiore)
- imballaggi in legno costituiti interamente di prodotti a base materiale in legno lavorato quale compensato, truciolare, pannelli in OSB (*oriented strand board*) o sfogliato, realizzati utilizzando colla, calore o pressione, o mediante una combinazione di tali processi
- botti per vino e distillati, sottoposte a trattamento termico durante il processo di costruzione
- scatole da regalo per vino, sigari e altri prodotti, realizzate in legno e sottoposte a lavorazione e/o realizzate in modo da essere esenti da organismi nocivi
- segatura, trucioli e lusa di legno
- componenti in legno attaccati in modo permanente a veicoli di trasporto e container.

<sup>1</sup> Le spedizioni di legname (ad es. legno/legname da costruzione) possono essere sostenute da pagliolo fatto dello stesso tipo di legname e qualità e conforme ai medesimi requisiti fitosanitari del legname utilizzato per la spedizione. In questi casi, il pagliolo potrebbe essere considerato come parte della spedizione e non come materiale da imballaggio in legno nell'ambito della presente normativa.

<sup>2</sup> Non tutti i tipi di scatole da regalo o di botti sono costruite con modalità tali da renderle esenti da organismi nocivi e quindi alcune tipologie potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione di questa norma. Se appropriato, è possibile che le NPPO dei paesi importatori e esportatori stabiliscano degli accordi relativamente a queste tipologie di prodotti.

### 3. Misure fitosanitarie per il materiale da imballaggio in legno

La presente norma descrive le misure fitosanitarie (compresi i trattamenti) approvate per il materiale da imballaggio in legno e fornisce l'autorizzazione per trattamenti nuovi o rivisti.

#### 3.1 Misure fitosanitarie approvate

Le misure fitosanitarie approvate descritte nella presente norma comprendono una serie di procedure ufficiali unitamente ai trattamenti e marcatura del materiale da imballaggio in legno. L'apposizione del marchio rende superfluo l'utilizzo di un certificato fitosanitario, in quanto indica che le misure fitosanitarie accettate a livello internazionale sono state applicate. Tali misure fitosanitarie dovrebbero essere accettate da tutte le Organizzazioni Nazionali per la Protezione dei Vegetali (NPPO) come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti. Le misure fitosanitarie richieste in aggiunta a quelle approvate secondo quanto descritto nella presente norma devono essere corredate da una giustificazione tecnica.

I trattamenti descritti nell'Allegato 1 sono considerati particolarmente efficaci contro la maggior parte degli organismi nocivi per gli alberi vivi associati al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto delle merci. Tali trattamenti sono associati all'uso del legname scortecciato per la costruzione di imballaggi in legno, che contribuisce a ridurre la probabilità di reinfestazione di alberi vivi da parte di organismi nocivi. Le misure sono state adottate sulla base delle seguenti considerazioni:

- lo spettro di organismi nocivi su cui possono agire
- l'efficacia del trattamento
- la fattibilità tecnica e/o commerciale.

La produzione di materiale da imballaggio in legno approvato (compreso il pagliolo) prevede tre attività principali: trattamento, fabbricazione e marcatura. Le suddette attività possono essere eseguite da diverse entità, oppure un'unica entità può svolgerle tutte o in parte. Al fine di semplificare i riferimenti, la presente norma si rivolge ai produttori (colore che fabbricano il materiale da imballaggio in legno e che possono applicare il marchio al legname trattato conformemente ai requisiti) e ai fornitori di trattamenti (colore che adottano trattamenti appropriati e che possono apporre il marchio sul legname trattato in modo adeguato).

Il materiale da imballaggio in legno soggetto alle misure approvate sarà identificato mediante apposizione di un marchio ufficiale, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2; il marchio sarà composto da un simbolo dedicato, utilizzato unitamente ai codici identificativi del paese, del produttore o fornitore di trattamenti responsabile e del trattamento applicato. In proseguo, tutti i componenti del marchio succitato saranno denominati come "il marchio". Il marchio riconosciuto a livello internazionale, non legato alla lingua dei diversi paesi, semplifica i controlli del materiale da imballaggio in legno trattato durante le ispezioni prima dell'esportazione, al punto di ingresso delle merci o in qualunque altra sede. Le NPPO dovrebbero accettare il marchio di cui all'Allegato 2 come base per autorizzare l'ingresso del materiale da imballaggio in legno senza necessità di ulteriori requisiti specifici.

Per la costruzione di materiale da imballaggio in legno si deve utilizzare legname scortecciato, oltre all'adozione di uno dei trattamenti autorizzati, entrambi specificati nell'Allegato 1 dove, è specificato anche il margine di tolleranza per i residui di corteccia.

#### 3.2 Approvazione dei nuovi trattamenti o di quelli rivisti

Via, via che sono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la Commissione per le misure fitosanitarie (CPM - *Commission on Phytosanitary Measures*) riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e consenta l'adozione di nuovi metodi alternativi. L'ISPM N. 28-2007 offre delle indicazioni sul processo dell'IPPC per l'approvazione dei trattamenti. Se per il materiale da imballaggio in legno è adottato un nuovo trattamento o programma di trattamento rivisto e inserito nella presente ISPM, il materiale già trattato secondo il trattamento e/o il programma precedente non deve essere sottoposto nuovamente a trattamento o a marcatura.

### **3.3 Accordi alternativi bilaterali**

Le NPPO possono accettare misure diverse da quelle elencate nell'Allegato 1 mediante accordi bilaterali con i loro partner commerciali. Nei suddetti casi, il marchio illustrato nell'Allegato 2 non dovrà essere utilizzato, salvo che tutti i requisiti della presente norma siano stati soddisfatti.

## **4. Responsabilità delle NPPO**

Per raggiungere l'obiettivo di prevenire la diffusione e l'introduzione di organismi nocivi, sia i paesi esportatori che quelli importatori hanno responsabilità ben precise (come specificato agli Articoli I, IV e VII dell'IPPC). In relazione alla presente norma tali responsabilità sono illustrate di seguito.

### **4.1 Considerazioni concernenti le misure di regolamentazione**

Il trattamento e la marcatura (e/o l'applicazione dei relativi sistemi) devono sempre essere sotto il controllo delle NPPO. Le NPPO che autorizzano l'utilizzo del marchio hanno la responsabilità di garantire che tutti i sistemi autorizzati e approvati per l'implementazione di tale norma soddisfino tutti i requisiti necessari descritti nella norma e che il materiale da imballaggio in legno (o il legname che sarà utilizzato nel materiale da imballaggio) recante il marchio, sia stato sottoposto a trattamento e/o costruito conformemente alla presente norma. Le responsabilità includono:

- autorizzazione, registrazione e certificazione, come necessario
- certificazione di trattamento e sistemi di marcatura implementati per verificare la conformità (ulteriori informazioni sulle responsabilità correlate sono fornite nell'ISPM 7:1997)
- ispezione, determinazione delle procedure di ispezione e di controllo, laddove necessario (ulteriori informazioni sono fornite nell'ISPM 23:2005).

Le NPPO dovranno fungere da supervisori (o almeno, controllare o riesaminare) l'applicazione dei trattamenti e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e della marcatura, a seconda del caso. Per prevenire l'eventualità di avere in circolazione materiale da imballaggio in legno non trattato o trattato in modo insufficiente/non corretto recante il marchio, i trattamenti dovrebbero essere eseguiti prima della marcatura.

### **4.2 Marcatura ed utilizzo del marchio**

I marchi specificati applicati al materiale da imballaggio in legno trattato secondo la presente normativa devono essere conformi ai requisiti descritti nell'Allegato 2.

### **4.3 Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato.**

Le NPPO dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno recante il marchio descritto nell'Allegato 2 è riparato o rilavorato hanno la responsabilità di garantire e verificare che le procedure collegate all'esportazione del suddetto materiale siano pienamente conformi alla presente norma.

#### **4.3.1 Riutilizzo del materiale da imballaggio in legno**

Un'unità di materiale da imballaggio in legno trattata e marcata conformemente alla presente norma e non soggetta a riparazione, rilavorazione o alterazione di altra natura, non deve essere sottoposta nuovamente a trattamento o marcatura nel corso del suo ciclo di vita.

#### **4.3.2 Materiale da imballaggio in legno riparato**

Con materiale da imballaggio in legno riparato si intende il materiale da imballaggio in legno a cui è stato rimosso approssimativamente un terzo dei componenti e sostituiti. Le NPPO devono garantire che per l'eventuale riparazione del materiale da imballaggio in legno sia utilizzato esclusivamente legname sottoposto a trattamento conformemente a quanto previsto dalla presente norma, o legname realizzato o



fabbricato utilizzando materiale in legno lavorato (come descritto alla sezione 2.1). Nel caso in cui per le riparazioni si utilizzi legname trattato, ogni componente aggiunto deve essere marcato singolarmente conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

Il materiale da imballaggio in legno recante più marchi può comportare problemi di identificazione dell'origine dello stesso, qualora fosse riscontrata la presenza di organismi nocivi ad esso associati. Si raccomanda alle NPPD dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, di limitare il numero di marchi diversi che possono comparire sulle singole unità di materiale da imballaggio in legno. Pertanto, le NPPD dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, possono esigere che su detto materiale siano obliterati i marchi precedenti alla riparazione e l'unità sia sottoposta nuovamente a trattamento conformemente a quanto disposto all'Allegato 1 e il marchio applicato conformemente all'Allegato 2. In caso di utilizzo del bromuro di metile, è necessario osservare la raccomandazione della CPM sulla Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria, (2008).

Nei casi in cui esistano dubbi sul fatto che tutti i componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno siano stati trattati conformemente alla presente norma, o sia difficile stabilirne l'origine, o sia difficile stabilire l'origine dei componenti della stessa, le NPPD dei paesi in cui il materiale da imballaggio in legno è stato riparato devono esigere che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto nuovamente a trattamento, distrutto o ne sia impedita la movimentazione nel commercio internazionale come materiale da imballaggio in legno conforme alla presente norma. Nel caso in cui il materiale sia sottoposto nuovamente a trattamento, qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere obliterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigandone la superficie). Dopodiché, il marchio deve essere applicato nuovamente conformemente alla presente norma.

#### 4.3.3 Materiale da imballaggio in legno rilavorato

Se viene sostituito approssimativamente più di un terzo dei componenti di un'unità di materiale da imballaggio in legno, tale unità viene considerata come rilavorata. In questo processo, è possibile che diversi componenti (se necessario, intervenendo con ulteriore lavorazione) siano combinati e riasssemblati in altro materiale da imballaggio in legno. Il materiale da imballaggio in legno rilavorato, pertanto, può contenere sia componenti usati che nuovi.

Nel caso di materiale da imballaggio in legno rilavorato, qualsiasi precedente applicazione del marchio deve essere obliterata in modo permanente (ad es. coprendola con vernice o levigandone la superficie). Il materiale da imballaggio in legno rilavorato deve essere sottoposto a trattamento e si dovrà applicare nuovamente il marchio conformemente a quanto previsto dalla presente norma.

#### 4.4 Disposizioni relative al transito degli imballaggi

Nel caso di spedizioni in transito il cui materiale da imballaggio in legno non è conforme ai requisiti della presente norma, le NPPD dei paesi di transito possono richiedere misure che garantiscano che il materiale da imballaggio in legno non presenti un grado di infestazione inaccettabile. Ulteriori informazioni sulle disposizioni concernenti il transito degli imballaggi sono disponibili nell'ISPM 25:2006).

#### 4.5 Procedure al momento dell'importazione

Poiché la maggior parte delle spedizioni, comprese quelle che di norma non sono oggetto di ispezioni fitosanitarie, avviene con materiali da imballaggio in legno, è molto importante che vi sia collaborazione tra le NPPD e gli enti solitamente non coinvolti nelle ispezioni per verificare se i requisiti concernenti le misure fitosanitarie sulle importazioni sono stati soddisfatti. Ad esempio, la collaborazione con gli enti doganali e altri parti interessate aiuterebbe le NPPD a raccogliere informazioni sulla presenza di materiale da imballaggio in legno. Ciò è importante per garantire l'efficacia dell'identificazione di materiale da imballaggio in legno potenzialmente non conforme.

#### **4.6 Misure fitosanitarie in caso di non conformità al punto di ingresso**

Le informazioni sulla non conformità e sulle azioni di emergenza sono contenute nelle sezioni da 5.1.6 a 5.1.6.3 dell'ISPM 20.2004) e nell'ISPM 13.2001). Tenendo presente il frequente riutilizzo del materiale da imballaggio in legno, le NPPO dovrebbero considerare l'ipotesi che la non conformità identificata potrebbe dipendere dal paese di produzione, riparazione o rilavorazione, piuttosto che dal paese di esportazione o di transito.

Laddove il materiale da imballaggio in legno non rechi il marchio richiesto o il rinvenimento di organismi nocivi dia prova che il trattamento possa non essere stato efficace, le NPPO dovrebbero intervenire di conseguenza, se necessario, adottando misure di emergenza. L'intervento potrà assumere la forma di sequestro del carico, rimozione del materiale non conforme, trattamento<sup>3</sup>, distruzione (o smaltimento sicuro della merce) o rispedizione. Ulteriori esempi di interventi appropriati sono disponibili nell'Appendice 1. In relazione ad ogni azione di emergenza intrapresa, si dovrebbe perseguire il principio del minimo impatto, distinguendo tra la spedizione e il materiale da imballaggio che contiene la merce. Inoltre, se è necessario adottare un'azione di emergenza e l'NPPO interviene con il bromuro di metile, occorre rispettare i relativi aspetti della raccomandazione della CPM *Sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misura fitosanitaria* (2008).

L'NPPO del paese importatore dovrebbe comunicare al paese esportatore o al paese produttore i casi in cui si è rilevata la presenza di organismi nocivi viventi. Nei casi in cui un'unità di materiale da imballaggio in legno rechi più di un marchio, prima di inviare la comunicazione di non conformità, le NPPO dovrebbero cercare di stabilire l'origine del(i) componente(i) non conforme(i). Le NPPO sono altresì invitate a comunicare i casi in cui si rileva l'assenza dei marchi e altri casi di non conformità. Prendendo in considerazione le disposizioni della sezione 4.3.2, occorre notare che la presenza di più marchi su una singola unità di materiale da imballaggio in legno non costituisce non conformità.

<sup>3</sup> Non necessariamente deve trattarsi di un trattamento approvato dalla presente norma.

Il presente Allegato 1 è stato adottato dalla ottava Sessione della Commissione per le Misure Fitosanitarie in data Aprile 2013

L'Allegato costituisce parte integrante della presente normativa.

## ALLEGATO 1: TRATTAMENTI APPROVATI ASSOCIATI AL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO

I trattamenti approvati possono essere applicati alle unità di materiali per imballaggio in legno o ai pezzi di legno che saranno utilizzati per formare il materiale da imballaggio in legno.

### Utilizzo di legname scortecciato

Indipendentemente dal tipo di trattamento applicato, il materiale da imballaggio in legno deve essere realizzato con legname scortecciato. Secondo la presente norma, può rimanere sul legname un numero qualsiasi di pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, se:

- sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza) o
- o di larghezza superiore ai 3 cm, se la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm<sup>2</sup>.

Per quanto concerne il trattamento con bromuro di metile, l'eliminazione della corteccia deve essere eseguita prima di effettuare il trattamento, in quanto la presenza della stessa incide negativamente sull'efficacia del trattamento stesso. Per quanto riguarda il trattamento termico, la rimozione della corteccia può essere eseguita sia prima che dopo il trattamento. Qualora siano raccomandate limitazioni specifiche dimensionali per taluni trattamenti termici (ad es. il riscaldamento dielettrico), qualsiasi residuo di corteccia rimasto deve essere incluso nella misura della dimensione.

### Trattamento termico

Diverse fonti o processi energetici possono risultare idonei per conseguire i parametri di trattamento richiesti. Ad esempio, il tradizionale riscaldamento a vapore, l'essiccazione in forno, l'impregnazione chimica a pressione con calore, il riscaldamento dielettrico (microonde, radiofrequenza) potrebbero essere considerati trattamenti termici a condizione che rispondano ai parametri di trattamento termico prescritti in questa normativa.

Le NPPO dovrebbero garantire che le imprese che forniscono il trattamento monitorino le temperature dello stesso nella posizione ritenuta presumibilmente più fredda, ovvero la posizione che impiega più tempo a raggiungere la temperatura prescritta nel legno, così da essere certi che la temperatura prescritta possa essere mantenuta per la durata del trattamento e per l'intero lotto di legname trattato. La parte più fredda del legno può differire in funzione delle fonti o processi energetici applicati, del tasso di umidità e della distribuzione della temperatura iniziale nel legno.

Quando si utilizza il riscaldamento dielettrico come fonte di calore, la parte più fredda del legno è normalmente la sua superficie. In talune situazioni (ad esempio nel caso del riscaldamento dielettrico applicato al legname di grosse dimensioni che è stato congelato e sino a quando si è sgelato), la parte più fredda del legno potrebbe essere quella centrale.

### Il trattamento termico con utilizzo di una camera con vapore tradizionale o con essiccazione in forno (codice di trattamento per la marcatura: HT)

Quando si utilizza una tecnologia tradizionale con camera termica, il requisito di base è il conseguimento di una temperatura minima di 56 °C per la durata minima ininterrotta di 30 minuti su tutto il profilo del legno (compresa la sua parte centrale).

Questa temperatura può essere misurata collocando dei sensori di temperatura nella parte centrale del legno. In alternativa, quando si utilizzano camere di essiccazione o altre camere di trattamento termico, è possibile mettere a punto dei programmi di trattamento che si basino su una serie di trattamenti di prova durante i quali si provvede a misurare la temperatura al centro del legno in diversi punti della camera termica e la si correla con la temperatura ambiente della camera (considerando il tasso di umidità del legno ed altri parametri fondamentali quali la specie, lo spessore del legno, la velocità del flusso d'aria e l'umidità). La serie di trattamenti è finalizzata a dimostrare che si è riusciti a conseguire una temperatura minima di 56 °C per la durata minima ininterrotta di 30 minuti su tutto il profilo del legno.

I programmi di trattamento dovrebbero essere prescritti o approvati dalla NPPO.

I fornitori di trattamento dovrebbero essere approvati dalla NPPO. Quando si valuta la capacità di una camera termica di rispondere ai requisiti del trattamento o trattamento termico, la NPPO dovrebbe considerare i seguenti fattori:

- Le camere termiche devono essere sigillate e adeguatamente isolate, pavimentazione inclusa.
- Le camere termiche devono essere state progettate in modo tale da permettere un flusso di aria uniforme attorno e attraverso la catasta di legname. Il legno da trattare deve essere caricato all'interno della camera in modo tale da consentire il massimo flusso di aria attorno e attraverso la catasta di legname.
- È necessario utilizzare dei deflettori d'aria da collocare all'interno della camera e dei distanziatori da collocare tra le unità di legname nella misura necessaria per conseguire un adeguato flusso d'aria.
- È necessario utilizzare dei ventilatori per la circolazione dell'aria durante il trattamento e il flusso d'aria proveniente dai ventilatori deve essere sufficiente per garantire il mantenimento della temperatura al centro del legno al livello prescritto e per la durata stabilita.
- Occorre identificare il punto più freddo all'interno della camera per ogni carico e collocare dei sensori di temperatura in questo punto o nel legno o all'interno della camera.
- Quando il trattamento viene monitorato in base ai sensori di temperatura inseriti all'interno del legno, si raccomanda di utilizzare almeno due sensori di temperatura. Tali sensori dovrebbero risultare idonei per la misurazione delle temperature al centro del legno. L'utilizzo di più di un sensore di temperatura garantisce che il malfunzionamento di un qualsiasi sensore possa essere rilevato durante il processo di trattamento. I sensori di temperatura devono essere inseriti ad almeno 30 cm dall'estremità di un pezzo di legno e penetrare al centro del legno. Per le tavole o i blocchetti più corti, occorre inserire i sensori di temperatura anche nel pezzo del legno con le dimensioni maggiori così da garantire la misurazione della temperatura nella parte centrale del legno. È necessario sigillare qualsiasi foro realizzato all'interno del legno per collocare i sensori di temperatura così da prevenire eventuali interferenze nella misurazione della temperatura tramite conduzione o convezione. È importante prestare particolare attenzione ad eventuali influssi esterni, quali chiodi o inserti in metallo che potrebbero portare a misurazioni non corrette.
- Quando i programmi di trattamento si basano sul monitoraggio della temperatura ambiente della camera e sono utilizzati per tipologie di legnami diversi (ad esempio per specie e dimensioni particolari), questi programmi dovranno considerare la specie legnosa, il tasso di umidità e lo spessore del legno trattato. Dovranno essere utilizzati almeno due sensori di temperatura nelle camere per il trattamento del materiale da imballaggio in legno in funzione dei programmi di trattamento.
- Se il flusso d'aria nella camera viene regolarmente invertito durante il trattamento, si potrà utilizzare un numero maggiore di sensori di temperatura per compensare l'eventuale cambiamento del punto dell'aria più fredda.
- I sensori di temperatura, incluso le strumentazioni di misurazione e registrazione, devono essere calibrati in conformità alle istruzioni del produttore e con la frequenza prescritta dalla NPPO.
- Le temperature dovranno essere monitorate e registrate nel corso di ogni trattamento così da garantire che la temperatura minima prescritta possa essere mantenuta per la durata richiesta. In caso di mancato mantenimento della temperatura minima, occorre adottare misure correttive per garantire che tutto il legname sia trattato in conformità ai requisiti di trattamento termico (56°C per una durata ininterrotta di 30 minuti), ad esempio riavviando il trattamento o prolungandone il tempo e, se necessario, aumentando la temperatura. Durante il periodo di trattamento, la frequenza delle letture della temperatura deve essere sufficiente per garantire il rilevamento di eventuali guasti.
- Per gli scopi e le finalità attinenti al controllo dell'impresa fornitrice del trattamento, le registrazioni dei trattamenti termici e delle calibrazioni dovranno essere conservate dall'impresa per il periodo di tempo indicato dalla NPPO.

#### **Trattamento termico con utilizzo della radiazione dielettrica (codice di trattamento per la marcatura: DH)**

Quando si utilizza il riscaldamento dielettrico (ad esempio le microonde), il materiale da imballaggio in legno composto da legname che non eccede i 20 cm<sup>4</sup> di sezione trasversale, misurati rispetto alla dimensione minore del pezzo o della catasta deve essere portato ad una temperatura minima di 60° C per 1 minuto per l'intero profilo del legno (inclusa la sua superficie). Il riscaldamento alla temperatura prescritta deve avvenire entro 30 minuti dall'inizio del trattamento<sup>4</sup>.

I programmi di trattamento dovrebbero essere specificati o approvati dalla NPPO

La NPPO dovrebbe approvare il fornitore del trattamento. Al momento dell'approvazione e verifica di un'impresa fornitrice di trattamento termico, la NPPO dovrebbe verificare che siano stati adeguatamente presi in considerazione tutti i seguenti fattori affinché la camera di riscaldamento dielettrico risponda ai requisiti del trattamento:

<sup>4</sup> Questo limite dei 30 cm si basa sui dati d'efficienza attualmente disponibili.

<sup>5</sup> Attualmente solo la tecnologia delle microonde si è dimostrata in grado di conseguire la temperatura richiesta nel tempo raccomandato.

- Indipendentemente dal fatto che il trattamento termico dielettrico sia condotto come processo a lotti o come processo continuo (nastro trasportatore), il trattamento viene monitorato sul legno dove è verosimile che la temperatura sia più fredda (normalmente sulla superficie). Per la misurazione della temperatura si dovranno utilizzare almeno due sensori di temperatura per garantire il rilevamento di qualsiasi anomalia di uno dei sensori di temperatura.
- L'operatore ha inizialmente convalidato che le temperature interne del legno siano pari o superiori ai 60°C per 1 minuto ininterrotto su tutto il profilo del legno (compresa la sua superficie).
- Per il legno di spessore superiore 5 cm, il riscaldamento dielettrico a 2,45 GHz richiede l'applicazione bidirezionale o guide d'onda multiple per l'emissione di energia a microonde così da garantire l'uniformità del riscaldamento.
- I sensori di temperatura, incluso le apparecchiature per la registrazione dei dati, dovranno essere calibrate in conformità alle istruzioni del produttore e con la frequenza prescritta dalla NPPO.
- Per gli scopi e le finalità attinenti al controllo dell'impresa fornitrice del trattamento, le registrazioni dei trattamenti termici e le calibrazioni dovranno essere conservate dal fornitore per il periodo di tempo indicato dalla NPPO.

#### **Trattamento con bromuro di metile (codice del trattamento per la marcatura: MB)**

Le NPPO sono invitate a promuovere l'utilizzo di trattamenti alternativi approvati nella presente norma<sup>4</sup>. L'impiego del bromuro di metile dovrebbe avvenire osservando la raccomandazione della CPM relativa alla sostituzione o riduzione dell'utilizzo del bromuro di metile come misela fitosanitaria, (CPM 2008).

Il materiale da imballaggio in legno contenente un pezzo di legno superiore ai 20 cm di sezione trasversale, misurati rispetto alla dimensione minore del pezzo, non deve essere trattato con il bromuro di metile.

Il materiale da imballaggio in legno deve essere fumigato con bromuro di metile conformemente ad un programma, prescritto o approvato dalla NPPO, che raggiunga il valore minimo di CT (concentrazione tempo-prodotto) nell'arco di 24 ore alla temperatura e alla concentrazione finale specificata nella Tabella 1. Il valore di CT deve essere conseguito per tutto il profilo del legno, compresa la parte centrale, anche se le concentrazioni saranno misurate a temperatura ambiente. La temperatura minima del legno e l'aria circostante non deve essere inferiore a 10 °C e il tempo di esposizione minimo non deve essere inferiore alle 24 ore. Il monitoraggio delle concentrazioni di gas deve essere condotto almeno dopo 2, 4 e 24 ore dall'inizio del trattamento. In caso di tempi di esposizione superiori e concentrazioni inferiori, occorre effettuare un'ulteriore misurazione delle concentrazioni di gas che dovrà essere registrata al termine del trattamento di fumigazione.

In caso di non conseguimento del valore di CT nell'arco delle 24 ore, occorre intraprendere misure correttive per garantire il conseguimento, ad esempio riavviando il trattamento o prolungando il tempo di trattamento per un massimo di 2 ore senza aggiungere ulteriore bromuro di metile per conseguire il valore di CT richiesto (si veda la nota a piè di pagina della Tabella 1).

<sup>4</sup> Le parti che aderiscono all'IPPC potrebbero anche dovere adempiere a determinati obblighi previsti dal Protocollo di Montreal sulle sostanze responsabili della distruzione dello strato di ozono (UNEP, 2000)

<sup>7</sup> Il valore di CT utilizzato per il trattamento a base di bromuro di metile nella presente norma è dato dalla somma del prodotto della concentrazione (g/m<sup>3</sup>) e del tempo (h) per la durata del trattamento.

**Tabella 1:** Valore minimo di CT nell'arco di 24 ore per materiale da imballaggio in legno sottoposto a fumigazione con bromuro di metile

Temperatura (°C)	CT (g·h/m <sup>3</sup> ) nelle 24 h	Concentrazione minima finale (g/m <sup>3</sup> ) dopo 24 ore
21.0 o superiore	650	24
16.0 - 20.9	800	28
10.0 - 15.9	900	32

#In quelle situazioni dove non viene conseguita la concentrazione finale dopo 24 ore, è consentito uno scostamento di tolleranza del -5% a condizione che la durata del trattamento venga prolungata alla fine dello stesso per conseguire il valore di CT prescritto

Nella Tabella 2 è riportato un esempio di programma di trattamento che può essere utilizzato per rispondere ai requisiti prescritti.

**Tabella 2:** esempio di un programma di trattamento in grado di raggiungere il valore minore di CT per il materiale da imballaggio in legno trattato con bromuro di metile (in caso di maggiore assorbimento o perdite, potrebbe essere necessario aumentare le dosi iniziali)

Temperatura	Dosaggio	Concentrazione minima (g/m <sup>3</sup> ) a:		
		2 h	4 h	24 h
21.0 o superiore	48	36	31	24
16.0 - 20.9	56	42	36	28
10.0 - 15.9	64	48	42	32

Le NNPO dovrebbero approvare i fornitori del trattamento e considerare i seguenti fattori che potrebbero essere necessari affinché la fumigazione con bromuro di metile risponda ai requisiti del trattamento.

- Durante la fase di distribuzione del gas di fumigazione devono essere utilizzati appositi ventilatori opportunamente posizionati, in modo da garantire la distribuzione rapida ed efficace del fumigante in tutta la camera di fumigazione (preferibilmente entro la prima ora di applicazione);
- Le camere di fumigazione non devono essere caricate oltre l'80% del loro volume.
- Le camere di fumigazione devono essere sigillate al meglio e risultare il più possibile a tenuta di gas; se la fumigazione deve essere effettuata sotto fogli di fumigazione, questi devono essere costituiti di materiale a tenuta di gas e adeguatamente sigillati a livello delle giunture e del suolo.
- Il pavimento dei siti utilizzati per la fumigazione deve essere impermeabile al fumigante; diversamente sullo stesso è necessario stendere fogli a tenuta di gas.
- Si raccomanda l'utilizzo di un vaporizzatore per applicare il bromuro di metile ("gasatura a caldo") per consentire la completa volatilizzazione del fumigante prima del suo ingresso nella camera di fumigazione.
- Il trattamento con il bromuro di metile non deve essere eseguito su materiale da imballaggio in legno con sezione trasversale superiore ai 20 cm, misurati rispetto alla dimensione minore del pezzo. Quindi, potrebbe essere necessario posizionare tra le cataste di legno dei separatori per garantire un'adeguata penetrazione e circolazione del bromuro di metile.
- La concentrazione di bromuro di metile è sempre misurata nel punto più lontano da quello di inserimento del gas così come in altri punti (ad es. centralmente nella parte bassa, centralmente nella parte intermedia e nella parte alta posteriore), così da confermare di aver conseguito una distribuzione uniforme del gas (equilibrio) in tutta la camera. Il calcolo del tempo di trattamento inizia da quando è stata conseguita una distribuzione uniforme.
- Nel calcolo del dosaggio del bromuro di metile è necessario considerare eventuali miscele di gas (ad es. 2% di cloropicrina) per garantire che la quantità totale di bromuro di metile applicata sia conforme alle percentuali richieste.
- Le percentuali di dose iniziale e le procedure di manipolazione del prodotto post-trattamento prendono in considerazione il possibile assorbimento del bromuro di metile da parte del materiale da imballaggio in legno trattato e dei prodotti associati (ad es. scatole di polistirolo).
- Si utilizza la temperatura misurata o prevista del prodotto o la temperatura ambiente dell'aria immediatamente

- prima e durante il trattamento (scegliendo la minore fra le 2) per calcolare la dose di bromuro di metile.
- Il materiale da imballaggio in legno che deve essere sottoposto a fumigazione non deve essere avvolto o rivestito con materiali impermeabili al fumigante.
- I sensori di temperatura e della concentrazione del gas e gli apparati di registrazione dati devono essere calibrati in conformità alle istruzioni del produttore alla frequenza prescritta dalla NPPO.
- A fini ispettivi, le imprese fornitrici dei trattamenti con bromuro di metile sono tenute a conservare le registrazioni dei trattamenti e le calibrazioni per un periodo di tempo determinato dall'NPPO.

**Adozione di trattamenti alternativi e revisione dei programmi di trattamento approvati**

Via via che si rendono disponibili nuove informazioni tecniche, è possibile che la CPM riveda e modifichi i trattamenti esistenti per il materiale da imballaggio in legno e consenta l'adozione di metodi alternativi e/o nuovi programmi di trattamento. Se si adotta per il materiale da imballaggio in legno un nuovo trattamento o un programma di trattamento rivisto e inserito nella presente ISPM, il materiale trattato con il trattamento e/o il programma precedente non deve essere sottoposto nuovamente a trattamento o a marcatura.

## ALLEGATO 2: marchio e marcatura<sup>1</sup>

Il marchio indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a trattamento fitosanitario approvato, conformemente a quanto previsto dalla presente norma, comprende i componenti obbligatori riportati di seguito:

- simbolo
- codice del paese
- codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento
- codice del trattamento utilizzando l'apposita sigla secondo quanto prescritto nell'Allegato 1 (HT o MB).

### Simbolo

Il disegno del simbolo (che può essere stato registrato conformemente a procedure nazionali, regionali o internazionali, come marchio depositato o come marchio di certificazione/collettivo di garanzia) deve assomigliare il più possibile a quello illustrato negli esempi riportati di seguito e deve essere apposto sulla parte sinistra degli altri componenti dello stesso.

### Codice del paese

Il codice del paese deve essere costituito dal codice dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO) a due lettere (riportato negli esempi come "XX") ed essere separato dal codice del produttore/impresa fornitrice del trattamento mediante un trattino.

### Codice del produttore/ dell'impresa fornitrice di trattamenti

Il codice del produttore/ dell'impresa fornitrice di trattamenti è costituito da un numero identificativo esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno o all'impresa fornitrice di trattamento che esegue le marcature e che è responsabile nei confronti dell'NPPO di garantire l'utilizzo di legname appropriato e debitamente marcato (riportato negli esempi come "000"). Il numero e l'ordine delle cifre e/o delle cifre sono assegnati dalle NPPO.

### Codice di trattamento

Il codice di trattamento è un'abbreviazione dell'IPPC, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 per la misura approvata e illustrato negli esempi come "YY". Il codice di trattamento deve comparire su una riga diversa dai codici associati del paese e del produttore/dell'impresa fornitrice di trattamenti, o separato da un trattino qualora si trovasse sulla stessa riga degli altri codici.

Codice di trattamento	Tipo di trattamento
HT	Trattamento termico
MB	Bronzo di metile
DI	Riscaldamento dielettrico

### Applicazione del marchio

La dimensione, il tipo di carattere utilizzato e la posizione del marchio possono variare, tuttavia la dimensione deve essere sufficiente grande da essere sia visibile che leggibile agli ispettori senza l'uso di alcun ausilio visivo. Il marchio deve essere rettangolare o quadrato e contenuto all'interno di un riquadro con una linea verticale che separa il simbolo dai componenti del codice. Per semplificare l'utilizzo di stampini e sagome, possono essere presenti piccoli solchi nel bordo, nella linea verticale e nei componenti del marchio.

All'interno del bordo del marchio non dovranno essere presenti informazioni di altro tipo. Se marchi aggiuntivi (ad es. marchi del produttore, logo dell'ente di certificazione) sono considerati utili per proteggere l'utilizzo del marchio a livello nazionale, è possibile fornire tali informazioni a fianco del marchio ma fuori dal riquadro.

Il marchio deve essere:

- leggibile
- duraturo e non trasferibile
- in posizione visibile quando l'imballaggio in legno è in uso, preferibilmente almeno su due lati opposti dell'unità di imballaggio in legno

Il marchio non deve essere disegnato a mano.

<sup>1</sup> Al ricevimento delle importazioni, i paesi dovrebbero accettare il materiale da imballaggio in legno prodotto precedentemente alla presente norma recante il marchio conforme alle versioni precedenti di quest'ultima.



Occorre evitare l'impiego del rosso o dell'arancio in quanto sono i colori utilizzati per l'etichettatura di prodotti pericolosi.


Laddove vari componenti sono integrati in un'unità di materiale da imballaggio in legno, ai fini della marcatura l'unità composita risultante deve essere considerata come singola unità. Su un'unità di materiale da imballaggio in legno realizzata sia con legname trattato che lavorato (dove i componenti di legname lavorato non necessitano alcun trattamento), sarebbe opportuno che il marchio comparisse sui componenti di materiale in legno lavorati per garantire che il marchio si trovi in una posizione visibile e sia di dimensioni sufficienti. Questo tipo di approccio per la marcatura è valido solo per le singole unità di materiale da imballaggio composito, non per assemblaggi temporanei di materiale da imballaggio in legno.

Particolare considerazione potrebbe essere necessaria per la marcatura leggibile del pagliolo in quanto il legname trattato per essere utilizzato come pagliolo non può essere tagliato alla lunghezza finale fino a quando non avviene il carico di un trasporto. E' importante che gli spedizionieri assicurino che tutto il pagliolo utilizzato per fissare o sostenere le merci sia trattato e recchi il marchio descritto nel presente Allegato, e che i marchi siano chiari e leggibili. Non devono invece essere utilizzati come pagliolo piccoli pezzi di legno che non riportano tutti gli elementi obbligatori del marchio. Le soluzioni possibili per la marcatura appropriata del pagliolo comprendono:


- marcatura di pezzi di legno destinati ad essere utilizzati come pagliolo lungo l'intera lunghezza ad intervalli molto brevi (NB: nel caso in cui si proceda al taglio ulteriore in piccoli pezzi per impiego come pagliolo, i tagli devono essere eseguiti in modo tale che sul pagliolo utilizzato sia presente il marchio completo);
- applicazione aggiuntiva del marchio al pagliolo sottoposto a trattamento in posizione visibile dopo il taglio, a condizione che lo spedizioniere sia autorizzato, secondo quanto previsto alla Sezione 4.

Gli esempi riportati di seguito illustrano alcune varianti accettabili dei componenti obbligatori del marchio utilizzato per certificare che il materiale da imballaggio in legno, recante tale marchio, è stato sottoposto ad un trattamento approvato. Non si devono accettare variazioni del simbolo. Le variazioni nell'impostazione del marchio dovrebbero essere accettate, a condizione che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente Allegato.


Esempio 1




Esempio 2




Esempio 2 (questo è un potenziale esempio di marchio con il livello registrato di dati unici con il codice)




Esempio 3 (questo rappresenta un potenziale esempio di marchio applicato mediante stampini; possono essere previsti piccoli solchi nel riquadro a metà linea verticale, o solchi nei componenti del marchio)



Esempio 4



Esempio 6



La presente appendice è solo a fini di riferimento e non costituisce parte prescrittiva della presente norma.

## **APPENDICE 1: Esempi di metodi di smaltimento sicuro di materiale da imballaggio in legno non conforme**

Lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme è una soluzione della gestione del rischio che può essere utilizzata dalle NPPQ del paese importatore nel caso in cui non sia possibile o auspicabile intervenire con un'azione di emergenza. Per lo smaltimento sicuro del materiale da imballaggio in legno non conforme si raccomandano i metodi elencati di seguito:

- 1) incenerimento, se consentito
- 2) interrimento profondo in siti approvati della autorità competenti (NB: la profondità dell'interrimento può dipendere dalle condizioni climatiche e dagli organismi nocivi intercettati, tuttavia si raccomanda una profondità di almeno 2 metri. Dopo l'interrimento, il materiale deve essere coperto immediatamente e deve rimanere interrato. Si noti altresì che l'interrimento profondo non è una soluzione di smaltimento adatta per il legname infestato da termati o agenti patogeni delle radici;
- 3) lavorazione (NB: la sminuzzatura dovrebbe essere utilizzata solo se associata ad ulteriore lavorazione secondo procedure approvate dall'NPPQ del paese importatore per l'eliminazione di organismi infestanti pericolosi, ad es. la produzione di pannelli in OSB);
- 4) altri metodi approvati dalla NPPQ come soluzioni efficaci per organismi infestanti pericolosi;
- 5) restituzione al paese esportatore, se opportuno.

Per ridurre al minimo il rischio di introduzione e diffusione di agenti nocivi, i metodi di smaltimento sicuri, laddove necessario, dovrebbero essere eseguiti tempestivamente.

# ALLEGATO 10: COPIA AUTORIZZAZIONE E DIPLOMA FITOK



Spettabile  
**AZIENDA**  
Via  
Cap – Città (Prov)  
Fax

pc  
- Servizio Fitosanitario Nazionale  
- Regione Servizio Fitosanitario  
- SGS Italia spa  
- Bureau Veritas Italia spa

Milano, GG MM AAAA

Prot. XXX-XX

**Oggetto: autorizzazione all'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK con Codice Fitosanitario IT-XX-XXX**

Spettabile Consorziato,  
a seguito della visita ispettiva effettuata presso la Vostra azienda da parte di ENTE ISPETTIVO il giorno GG-MM-AAAA, siamo a comunicarVi che sulla base di quanto previsto dal Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "FITOK", la Vostra azienda è risultata

## CONFORME

Il Comitato Tecnico FITOK del Consorzio Servizi Legno-Sughero, a seguito dell'esame della documentazione presentata, ha deciso di accogliere la Vostra richiesta e di concedere a

## AZIENDA

Via – Cap – Città – (Prov)

- L'utilizzo del marchio



conformemente a quanto previsto da Statuto, Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK ed ISPM-15 della FAO.

**Consorzio Servizi Legno-Sughero**  
Via S. Maria Maddalena, 10 - 20138 Milano (MI)  
Tel. +39 02 50304041 - Fax +39 02 50304076  
C.F. 01550490153 - P.IVA 04403880153  
[www.consorziofitok.it](http://www.consorziofitok.it) / [info@conlegno.it](mailto:info@conlegno.it)

Il Consorzio è  
Finanziato da:  
Fondazione Cariplo, ENA, Produzione Legno e Alcol, Consorzio Legno-Arredo, Univas - Consorzio

Il presente marchio del marchio FITOK  
è un marchio registrato del Ministero  
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  
Organizzazione Internazionale per la Qualità  
certificata da EN ISO 9001:2008 Cert. n. 0111374




- L'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di Soggetto **7.1** – Operatore della Filiera che **esegue il Trattamento Termico su Materiale da imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito.**

Il Vostro codice fitosanitario è:

**XX- XXX**

Lo scrivente Consorzio che, in forza del Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modifiche e integrazioni, è stato riconosciuto quale Soggetto Gestore del Marchio Internazionale IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, autorizza l'Azienda all'utilizzo del marchio



L'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio IPPC/FAO dovrà essere conforme alle indicazioni del Regolamento (vedi cap. 1.10.8 e Specifica Tecnica E) e alle delibere consortili.

L'utilizzo del marchio sindacato viene concesso all'Azienda a tempo indeterminato, salve revoca, sospensione o rinuncia come previsto dal Regolamento.

Cogliamo l'occasione per porgere Distinti saluti.

**ConLegno**  
Il Presidente

**Fausto Iaccheri**

**Comitato Tecnico FITOK**

Il Coordinatore

**Michele Ballardini**

Consorzio SanVito Legno Scaglieri

Via S. Vito 11 Milano (MI) - Tel. 02/86007163  
T. 02/2020404 - F. 02/20204220  
C.F. 07034500151 - P.IVA 0445200062  
www.conlegno.it - info@conlegno.it

IPPC/FAO

Prodotti Legnati, Anziani, Avanzati Legni,  
Esposizione Agricola, CMA, Convegno Legno Biennale,  
Centri di Assistenza, Affiliati, Uffice, i Contact

Trattato presso il Centro FITOK/FAO  
del 19/04/03, approvato dal Ministero  
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  
Organizzato dal Consorzio di gestione per la qualità  
volontario FITOK/FAO/001/000/001/001/001/001/001/001





MINISTERO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



THIS IS TO CERTIFY THAT \_\_\_\_\_

HAS BEEN LICENSED TO USE THE  
IPPC/FAO FITOK PHYTOSANITARY MARK



0000/00



SINCE \_\_\_\_\_

AND COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF ISPM N. 15 - FAO

DATE \_\_\_\_\_

THE PRESENT

THE COORDINATOR

*[Signature]*

*[Signature]*

Companies for  
the protection  
of forests

2012

2013

2014

2015

Controlled by:



**SGS**

FORESTAL  
SERVICES

## ALLEGATO 11: CERTIFICATO MARCHIO IPPC

(151) 26.09.2003

814895

(180) 26.09.2013

(171) 10

(732) Organizzazione delle Nazioni Unite  
per l'Alimentazione e l'Agricoltura  
(FAO)  
Viale delle Terme di Caracalla  
I-00153 Roma (IT)

(812) IT

(842) a United Nations organization

(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma (IT)

(540)



(550) Indication to the effect that the mark is a collective mark, a certification mark or a guarantee mark

(531) 05.07; 27.05

(571) Letters **IPPC** in block uppercase arranged vertically one over the other, on the left side of which there is the stylized partial representation of an ear of wheat.  
La marque se compose des lettres majuscules d'imprimerie **IPPC** disposées l'une au-dessus de l'autre, et sur la gauche d'une représentation stylisée partielle, d'un épi de blé.

- (511) 19 *Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; semi-worked woods and veneers.*  
Matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; bois semi-ouvrés et placages.
- 20 *Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; containers and boxes of wood, loading and transport pallets of wood.*  
Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; contenants et boîtes en bois, palettes de chargement et transport en bois.
- 37 *Building construction; repair; installation services; disinfection services and vermin exterminating for semi-worked woods and veneers, containers*



*and boxes of wood, loading and transport pallets of wood.*

Construction; travaux de réparation; services d'installation; services de désinfection et de destruction des parasites des bois semi-ouvrés et placages, contenants et boîtes en bois, palettes de chargement et transport en bois.

(822) IT, 26.09.2003, 910018

(300) IT, 02.04.2003, RM2003C001839

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU

(832) AG, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR, ZM

## ALLEGATO 12: CERTIFICATO MARCHIO FITOK



ATTESTATO DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO DI IMPRESA

DI

PRIMO DEPOSITO

N. 0001039251

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

num. domanda	anno	C.C.I.A.A.	data pres. domanda
004296	2003	MILANO	23/04/2003

**TITOLARE/I** CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO  
MILANO

**MANDATARIO** CUCCIA GIUSEPPE PLINIO

**INDIRIZZO** BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A.  
VIA BORGONUOVO 10  
20121 MILANO

**MARCHIO** L'ESEMPLARE DEL MARCHIO, NONCHE' L'ELENCO DEI PRODOTTI E  
SERVIZI DA CONTRADDISTINGUERE, SONO QUELLI INDICATI NEL  
DOCUMENTO ALLEGATO



Roma, 15/02/2007

IL DIRIGENTE  
Dr. SANTE PAPARO

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda

*Ing. Barzano & Zanardo*  
*Milano S.p.A.*

I

DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE


Sg/49547

a nome CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO, di nazionalità italiana, con sede a MILANO, rappresentata dai mandatari della Ing. BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A., con domicilio eletto in MILANO, Via Borgonuovo 10, per il marchio di impresa di primo deposito, **MI 2003 004290** depositato il :

Il marchio è costituito dalla parola FITOK in grafia particolare, posta tra due fasce orizzontali.

Il marchio sarà utilizzato per contraddistinguere i prodotti e/o servizi elencati al punto A) della presente dichiarazione.

Il marchio stesso verrà usato applicandolo sui prodotti, involucri, imballaggi, stampati, etichette, fascette, pubblicità, ecc., ed inoltre nella pubblicità radiofonica, cinematografica, televisiva e simili anche via Internet, in qualsiasi dimensione, colore o combinazione di colori, sia mediante impressione, rilievo o stampa, sia in ogni altro modo conveniente.



A) ELENCO PRODOTTI E/O SERVIZI : Legno lavorato, legno da lavorare, legno da segatura, compensati, (Classe 19)

Casse e cassette in legno, bobine e fusti in legno, bancali, prodotti in legno non compresi in altre classi. (Classe 20)

Segatura di legno, trucioli di legno, lana di legno. (Classe 22)

Legno grezzo. (Classe 31)

Costruzione; riparazione; servizi d'installazione. (Classe 37)

Servizi consistenti nella effettuazione di verifiche e controlli nel contesto di attività volte a concedere la certificazione di qualità a prodotti, certificazione di conformità a norme tecniche dei sistemi di qualità adottati dalle aziende, controlli per verificare il mantenimento dei sistemi di qualità delle aziende che abbiano ottenuto la certificazione. (Classe 42)

*Ing. Barzanò & Zanardo*  
*Milano S.p.A.*

3

**FITOK**

p.p.: CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO  
p. Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.

*A. Teardo*



**ALLEGATO 13: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ  
DI COMMERCIO DELLE UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE USATE**



**A CURA DEL DIPARTIMENTO ANCI  
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
E LO SVILUPPO LOCALE**

**DICEMBRE 2012**

## Premessa

Le presenti **Linee Guida** nascono dall'esigenza di coordinare l'articolato quadro normativo afferente il settore del commercio delle unità di movimentazione usate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11bis del Decreto Legislativo n. 286/2005.

Queste Linee Guida si prefiggono, pertanto, lo scopo di fornire un'informazione chiara e, il più possibile completa, sulla normativa del settore, al fine di costituire un riferimento per gli operatori che svolgono, o che intendono intraprendere, l'esercizio dell'attività di commercio dei pallet usati, nonché per gli enti locali preposti ai controlli sul territorio.

Il commercio delle unità di movimentazione usate in legno (più comunemente pallets, bancali o palette) è un'attività svolta, sovente, senza tener conto dell'ambito normativo di riferimento, rispetto ad un settore, erroneamente, ritenuto marginale o di poco rilievo, considerato che tutte le merci in circolazione sono movimentate e stoccate, prevalentemente, su pallet in legno.

È necessario premettere che l'attività di gestione dei pallet usati, consistente nelle operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o preparazione per il riutilizzo e immissione successiva sul mercato, al compimento delle predette operazioni, si colloca nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti (Parte IV Decreto Legislativo n. 152/2006 Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale).

In particolare, è considerato un **rifiuto** il pallet usato che non possa essere riutilizzato direttamente, ma che necessiti, al fine di rientrare nella "catena di distribuzione", di un'operazione di recupero, ossia di trattamento o anche soltanto di cernita (si rinvia al paragrafo **Adempimenti Ambientali**).

Affinché un pallet possa **non definirsi rifiuto**, e rientri dunque nella definizione di **"bene usato"** o **"sottoprodotto"** o **"materia prima secondaria"**, è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

- A)** che l'utilizzatore non se ne disfi, non sia obbligato a disfarsene o non abbia l'intenzione di farlo;
- B)** che esso sia idoneo ad essere riutilizzato in via diretta, senza dover essere preventivamente sottoposto ad operazioni di trasformazione preliminare o di recupero (tra cui figura anche la semplice cernita).

In forza del recente art. 11bis del Decreto Legislativo n. 286/2005, coloro che esercitano l'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, **che non siano qualificabili come rifiuti**, devono assolvere le prescrizioni previste dagli articoli 126 e 128 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica sicurezza in quanto espressamente richiamati dalla norma citata.

## Ambito di applicazione

Il presente documento fa riferimento **esclusivamente** alle unità di movimentazione di legno e non riguarda prodotti con funzioni analoghe realizzati in altro materiale (plastica, alluminio o altro).

## Attività di commercio delle unità di movimentazione usate: cosa fare?

Nel febbraio 2011 è entrata in vigore una norma che prevede l'assoggettamento dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, alla disciplina degli art. 126 e 128 del Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), si tratta dell'art. 11bis del **Decreto Legislativo n. 286/2005** intitolato **"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"**, come riformulato dall'art. 2 comma 4-terdecies del D.L. n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011 (riportato in **Appendice Normativa**).

L'art. 11bis comma 3 del Decreto Legislativo n. 286/2005 si applica **solo** in quelle ipotesi in cui l'unità di movimentazione usata non è qualificabile come rifiuto, bensì come "bene usato" o "sottoprodotto" o "materia prima secondaria" in base a quanto riferito in premessa.

Quando l'unità di movimentazione usata **non** è un rifiuto, il soggetto che ne fa commercio (acquista cioè per rivendere) deve osservare quanto previsto dagli artt. 126 e 128 TULPS, che prevedono i seguenti adempimenti:

- A)** la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** ai sensi e per effetto dell'art. 19 della Legge 241/90, va presentata al comune di residenza del soggetto che presenta la segnalazione per l'esercizio dell'attività di vendita di cose usate (ex art. 126 TULPS e art. 19, n.18, primo comma Dpr 616/77);
- B)** la tenuta di un **registro giornaliero** delle operazioni finalizzate all'esercizio dell'attività di commercio (art. 128 TULPS).

Tutte le imprese che **esercitano stabilmente** l'attività di commercio di unità di movimentazione usate, **anche quando questa non costituisca l'attività principale svolta dall'impresa stessa** sono tenute ad assolvere le prescrizioni di cui sopra.

Gli obblighi previsti dal TULPS gravano in capo a chi esercita stabilmente il commercio di pallets usati, cioè in modo continuativo e regolare, non estemporaneo e circoscritto ad una singola evenienza straordinaria; non rileva invece il carattere accessorio o secondario dell'attività di compravendita di pallets usati rispetto ad altra attività diversa, di carattere principale, dato che il carattere, accessorio o secondario che sia, nulla toglie alla stabilità dell'attività di commercio (come precisato dal Ministero dell'Interno con nota del 21 settembre 2011).



Nel **registro giornaliero** dovrà essere indicato *"di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito"* (art. 247, Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 635/40).

Il **registro giornaliero** ex art. 128 TULPS **non** ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra merci in entrata e merci in uscita, in ciò nettamente differenziandosi dai registri di "carica/scarico" (cfr. ad es. in materia rifiuti art. 190 Decreto Legislativo n. 152/06), quanto piuttosto l'**individuazione dei soggetti** coinvolti nelle operazioni interessate.

Infatti l'articolo del Regolamento di Esecuzione del TULPS citato **non** prevede l'obbligatoria indicazione delle quantità di prodotti compravenduti, ma la sola indicazione de *"il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito"*.

Il **registro giornaliero** potrà essere tenuto **anche in via informatica** ai sensi dell'art. **2215 bis** Codice Civile.

La dichiarazione preventiva, oggi SCIA, non è un'autorizzazione, restano pertanto salvi gli adempimenti di legge previsti in base alla tipologia (commerciante in via esclusiva o accessoria ad altre attività) ed alle modalità (sede fissa o mobile) di svolgimento dell'attività da parte del soggetto che effettua la dichiarazione.

La segnalazione certificata di inizio attività potrà essere effettuata utilizzando preferibilmente il Modulo - allegato A.

## **Sanzioni**

In caso di attività svolta senza avere presentato la SCIA e senza avere e mantenere il registro giornaliero, ai sensi dell'art. 17**bis**, comma 3, del TULPS è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per ambedue le ipotesi di violazione, da € 154,00 a € 1.032,00. Il comune competente ad irrogare la sanzione, con l'ordinanza ingiunzione può anche applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art. 17-*quater* TULPS).


## **Requisiti soggettivi per il commerciante di unità di movimentazione usate**

Comune a tutti i soggetti, sia che esercitino l'attività di commercio dei pallets usati in via esclusiva, o principale, o secondaria, o accessoria, è **l'obbligo di possedere i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di commercio** previsti dall'art. 71 D. Lgs. n. 59 del 2010 (riportato in Appendice Normativa).

In ordine al possesso di tali requisiti è possibile l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000.

## Commercio di unità di movimentazione usate a marchio IPPC/FAO

Nell'esercitare l'attività di commercio dei pallet usati non sarà infrequente il reperimento di bancali a marchio IPPC/FAO italiano o esteri (in figura esempio di marchio IPPC/FAO italiano).



In base al vigente **Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15 (ISPM-15)**, della Convenzione Internazionale per la protezione delle piante della FAO ed alla normativa nazionale applicativa (Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - *GU n. 129 del 6 giugno 2011*), è previsto il coinvolgimento obbligatorio di tutti i soggetti che intervengono nella filiera dell'imballaggio in legno a marchio IPPC/FAO: dal puro commerciante di materia prima o imballaggio finito a marchio IPPC/FAO, a chi raccoglie, riceve, seleziona, ripara, riutilizza, rilavora o distribuisce imballaggi in legno usati, in singola operazione o in concorso tra esse, a marchio IPPC/FAO italiano e/o stranieri, alle aziende di stivaggio, che completano il lavoro di carico andando a fissare ed assicurare le merci con pezzi di legname a marchio.

Il decreto prevede che tutti i soggetti su citati - *commercianti compresi* - aderiscano ad un Soggetto Gestore a garanzia della filiera di rintracciabilità fitosanitaria dell'imballaggio in legno a marchio IPPC/FAO.

I soggetti che intervengono nella filiera dell'imballaggio a marchio IPPC/FAO che non intendono aderire al Soggetto Gestore sono tenuti alla *cancellazione del marchio*, tramite verniciatura o fresatura, da ogni singolo imballaggio in legno presente nelle proprie aree di lavorazione al fine di non immettere sul mercato imballaggi a marchio fitosanitario non conformi.

## Adempimenti ambientali secondo il Codice dell'Ambiente

Come anticipato in premessa, ancorché non rientrino tra gli adempimenti previsti per il soggetto che effettui, solo ed esclusivamente, l'attività di commercio dei pallet usati, gli obblighi previsti dal Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale, D.lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo II - Gestione degli Imballaggi - devono essere assolti dall'operatore che riceva pallets usati al fine di cernirli o ripararli e successivamente rivenderli assumendo la qualifica di *recuperatore* di rifiuti. Questi adempimenti sono:

- presentare alla Provincia territorialmente competente la **segnalazione certificata di inizio attività - SCIA** (art. 216) se il recupero dei pallet avviene nel rispetto delle condizioni previste dal Dm 5/2/98 vigente;
- ottenere l'**autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti** di cui all'art. 208 negli altri casi; l'autorizzazione preventiva è necessaria, ad esempio, qualora i pallet vogliano essere recuperati ai fini della produzione di pellet;
- **iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali** per l'attività di raccolta/trasporto e/o di commercio/intermediazione senza detenzione (art. 212, comma 5);
- sino alla piena operatività del SISTRi (secondo i termini da ultimo stabiliti dal DL 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14), tenere il **registro di carico e scarico**;
- sino alla piena operatività del SISTRi (secondo i termini da ultimo stabiliti dal DL 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14), adottare il **formulario di identificazione** durante la fase di trasporto;
- iscriversi al SISTRi ai sensi e per gli effetti del Dm 17/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni e del Dm 5/2/2011 ed utilizzare tale sistema per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti (in sostituzione del Formulario Identificativo dei Rifiuti - FIR - e del registro di carico/scarico) secondo i termini da ultimo stabiliti dal DL 29 dicembre 2011 n. 216 convertito nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 con riferimento al **produttore di imballaggi**.

In caso di inosservanza ad uno o più adempimenti sopra elencati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, dal momento che i pallet sono generalmente classificati come rifiuti non pericolosi.

Vi sono tuttavia anche violazioni che comportano l'applicazione di una sanzione penale: sono quelle connesse all'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge per lo svolgimento delle operazioni di recupero (autorizzazione in regime ordinario o comunicazione in regime semplificato; iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) ed al rispetto delle prescrizioni ivi previste (art. 256, comma 1, lettera a) e comma 4 e art. 260 D. Lgs. n. 152/2006).

Restano salvi quegli adempimenti che, in ragione della natura giuridica del soggetto (persona giuridica o persona fisica) e della tipologia di azienda e di attività svolta devono essere assolti, a prescindere da quanto previsto per l'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate.

Questi obblighi, non necessariamente riguardano tutti i soggetti che possono svolgere l'attività di commercio delle unità di movimentazione usate, ma riguardano quei soggetti giuridici che svolgono un'attività imprenditoriale nel settore delle unità di movimentazione usate e generalmente sono:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato territorialmente competente per le persone giuridiche;
- regolarizzazione della posizione contributiva;
- avere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco o aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco per le aziende che esercitano le attività di cui al DM 16 febbraio 1982;
- iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e al consorzio di filiera ex art. 223 Decreto Legislativo n. 152/2006 (RILEGNO).

06

## Appendice Normativa

**A - Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006)**  
intitolato "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di  
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"

### **Art. 11bis**

#### **Imballaggi e unità di movimentazione**

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

**B - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (G.U. n. 146 del 26 giugno 1931)**  
**Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**

### **Art. 126 TULPS**

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 242 Regolamento**

#### **Regolamento d'esecuzione Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635**

La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

#### **Art. 128 TULPS**

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

#### **Art. 247 Regolamento**

##### ***Regolamento d'esecuzione Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635***

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della Legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

#### **Art. 19 DPR 616/77**

Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1. il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2. il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3. la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4. il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5. la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6. la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7. i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8. la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9. la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10. i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
11. le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12. i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13. la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14. la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15. la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16. i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17. la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18. la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2). Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (2).

## C - Codice Civile

La nuova modalità operativa nella tenuta e conservazione delle scritture contabili ex art. 2215/bis c.c. Con l'emanazione della Legge n.2 del 28 gennaio 2009, è stato introdotto il nuovo articolo 2215/bis del c.c., in tema di "documentazione informatica" che testualmente riporta:

*"I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.*

*Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.*

*Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.*

*I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile".* Sempre l'art.16 al comma 12/ter della Legge n.2 del 28 gennaio 2009, aggiunge poi che "L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004".



**D - Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 Suppl. Ordinario n. 75)**

**Art. 71**

**Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- A) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- B) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- C) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- D) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- E) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- F) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere B), C), D), E) e F) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- A)** avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - B)** avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - C)** essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

**Allegato A**

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per l'esercizio del commercio di:**

- cose usate  
 cose antiche aventi valore artistico  
 unità di movimentazione usate (art. 11bis D. Lgs. n. 286/2005)

Mod. \_\_\_\_\_

da compilare in duplice copia  
 al Comune di \_\_\_\_\_

Settore Commercio

**IL SOTTOSCRITTO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso M  F

**LUOGO DI NASCITA**

Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**IN QUALITÀ DI** titolare dell'omonima impresa individuale:

Partita IVA \_\_\_\_\_ Con sede nel Comune di \_\_\_\_\_  
 Provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Iscrizione al Registro imprese N. \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

 legale rappresentante della Società

C. F. \_\_\_\_\_ P. I. (se diversa dal CF) \_\_\_\_\_  
 Sede Legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 Iscrizione al Registro imprese N. \_\_\_\_\_ CIAA di \_\_\_\_\_

**PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

Per il commercio di:

- cose usate     cose antiche aventi valore artistico     unità di movimentazione usate  
 per l'esercizio sito in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 attività prevalente \_\_\_\_\_

A tal fine dichiara di essere titolare, all'indirizzo indicato

- di esercizio di vendita al dettaglio  
 di una forma speciale di vendita (internet ecc.)  
 di esercizio di vendita all'ingrosso

dichiara inoltre

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Data \_\_\_\_\_

Firma del titolare o legale rappresentante  
 (obbligatoria - pena la nullità della comunicazione)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiamati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**Allegato B al Modello**

**DICHIARAZIONI di ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) Indicate all'art. 2 DPR n. 252/1998  
(Solo per le Società)**

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita ____/____/____	Cittadinanza _____	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Provincia _____	Comune _____	_____
Via/Piazza _____	n° _____	CAP _____
Qualifica _____	_____	_____

Dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
(Stipulatore - persona fisica o comunicazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita ____/____/____	Cittadinanza _____	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Provincia _____	Comune _____	_____
Via/Piazza _____	n° _____	CAP _____
Qualifica _____	_____	_____

Dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
(Stipulatore - persona fisica o comunicazione)

## ALLEGATO 14: INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 2009

### CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta n. 160 del 7/4/2009

#### SVILUPPO ECONOMICO

##### Interrogazioni a risposta scritta:

FAVA, TORAZZI, ALLASIA e REGUZZONI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

da anni le aziende della grande distribuzione assistono al dilagare di fenomeni illeciti legati al traffico dei pallet rubati, strumenti che permettono l'utilizzo dei carrelli elevatori per il trasferimento dei prodotti nelle aziende produttive, nei magazzini o nei centri di distribuzione:

i pallet sono solitamente di proprietà delle industrie produttrici di beni di largo consumo; tuttavia, la diffusione di attività illecite di acquisto e rivendita di bancali, spesso reclamizzata da rudimentali insegne pubblicitarie, ha portato alla nascita di un vero e proprio mercato parallelo, ampiamente sviluppato nei pressi delle zone industriali e dei caselli autostradali;

tali attività consistono nella sottrazione furtiva di bancali usati dai centri di distribuzione; gli stessi sono successivamente rivenduti alle industrie produttrici, con l'emissione di fattura, sulla quale i ricettatori/venditori riscuotono l'IVA, senza poi riversarla all'erario;

dietro lo svolgimento delle suddette attività si nasconde un vero e proprio reato di ricettazione; il suddetto fenomeno risulta peraltro diffuso su tutto il territorio nazionale, procurando una frode fiscale per l'erario stimabile in euro 396.000.000 di imponibile evaso; in Italia hanno luogo statisticamente 4 cicli di utilizzo dei pallet per ogni abitante, pari a circa 240.000.000 di cicli di utilizzo annui. Di questi cicli circa il 30 per cento è gestito illegalmente e al prezzo medio di 5,50 euro/pallet danno appunto 396.000.000 euro;

oltre al danno per l'erario, è altresì ingente quello arrecato alle categorie di produttori e dei riparatori di pallet in possesso di regolari permessi e in regola con tutti gli adempimenti di legge sia fiscali, sia giuslavoristi, sia ambientali e sia in materia di sicurezza del lavoro. Infatti, l'attività illecita descritta consente alle imprese irregolari di avvantaggiarsi, nel profitto, del margine derivante dall'IVA riscossa e non riversata. In questo modo, le imprese che operano lecitamente spesso non sono in grado di sopportare una simile concorrenza;

inoltre, le organizzazioni che così operano, utilizzano sempre personale non registrato e quasi sempre costituito da immigrati clandestini, senza alcun rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro né delle normative di pubblica sicurezza;

negli ultimi anni si è assistito ad un aumento degli infortuni sul lavoro legati al sensibile peggioramento della qualità dei pallet presenti sul mercato, il che è causato proprio dall'attività illegittima delle imprese suddette;

detto preoccupante fenomeno, come si vede, ha assunto proporzioni in grado di provocare un serio danno economico e perfino allarme sociale, agevolando e nascondendo molteplici prassi e condotte che integrano veri e propri illeciti penali -;

se voglia promuovere opportune verifiche sull'intensità del fenomeno descritto, al fine di elaborare ed attuare rapidamente una reale strategia di contenimento dello stesso con opportuni interventi delle Forze dell'Ordine, restringendo così l'area della illegalità, a vantaggio delle tante aziende oneste che operano sul mercato;

se voglia adottare opportune iniziative di tutela delle imprese di settore che passino attraverso ipotesi di riduzione dell'aliquota IVA applicata al mercato della compravendita dei pallet usati, facendo venire meno, in questo modo, i guadagni delle imprese che operano illegalmente nel mercato ed altresì recuperando significativamente una consistente base imponibile per l'erario; se non intenda adottare opportuni provvedimenti normativi relativi al settore dei pallet volti alla definizione sia di idonee procedure per la progettazione ed il dimensionamento corretti, che di

chiare norme di utilizzo di tale prodotto, stabilendo in particolare le caratteristiche tecniche minime e di portata che tali prodotti devono possedere per essere immessi sul mercato, questo al fine di restituire maggiore sicurezza per gli operatori addetti, vittime, in tempi recenti, di numerosi incidenti sul lavoro anche mortali;  
se, sempre nell'ambito del provvedimento normativo di cui sopra, intenda

definire i requisiti minimi di professionalità dei responsabili del settore nonché i requisiti minimi dei siti produttivi connessi sia con la produzione dei pallet nuovi e sia con la raccolta/selezione/riparazione dei pallet usati dando così maggiore competitività all'intero settore e avvalorando il «sistema pallet» italiano che è ormai in aperta concorrenza con quello degli altri Paesi europei.  
(4-02771)

## CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta n. 209 del 27/7/2009

### *Interrogazioni a risposta scritta:*

**FERRARI e CORSINI.** - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.

- Per sapere premesso che:

da anni le aziende della grande distribuzione assistono al dilagare di fenomeni illeciti legati al traffico dei pallet

rubati, strumenti che permettono l'utilizzo dei carrelli elevatori per il trasferimento dei prodotti nelle aziende produttive, nei magazzini o nei centri di distribuzione;

i pallet sono solitamente di proprietà delle industrie produttrici di beni di largo consumo; tuttavia, la diffusione di attività illecite di acquisto e rivendita di bancali, spesso reclamizzata da rudimentali insegne pubblicitarie, ha portato alla nascita di un vero e proprio mercato parallelo, ampiamente sviluppato nei pressi delle zone industriali e dei caselli autostradali;

tali attività consistono nella sottrazione furtiva di bancali usati dai centri di distribuzione, ad opera presumibilmente di autisti, con magazzinieri compiacenti; gli stessi sono successivamente rivenduti alle industrie produttrici, con l'emissione di fattura, sulla quale i ricettatori/venditori riscuotono l'IVA, senza poi riversarla all'erario. I «compro pallet» rivendono con fattura e in molti casi la suddetta viene strappata per cui non viene versata l'IVA e nemmeno il contributo ambientale CONAI; in altri casi, poiché i bancali vengono acquistati in contanti, queste aziende necessitano di fatture di copertura, anch'esse emesse da aziende compiacenti, per giustificarne la provenienza; dietro lo svolgimento delle suddette attività si nasconde un vero e proprio reato di ricettazione; il suddetto fenomeno risulta peraltro diffuso su tutto il territorio nazionale, procurando una frode fiscale per l'erario stimabile in euro 396.000.000 di imponente evasione; inoltre, detti «compro pallet» hanno bisogno per svolgere la loro attività di un enorme quantitativo di denaro contante che si sospetta venga recuperato da attività illecite e poi ripulito emettendo regolari fatture. In Italia hanno luogo statisticamente 4 cicli di utilizzo dei pallet per ogni abitante, pari a circa 240.000.000 di cicli di utilizzo annui. Di questi cicli circa il 30 per cento è gestito illegalmente e al prezzo medio di 5,50 euro/pallet danno appunto 396.000.000 euro;

oltre al danno per l'erario, è altresì ingente quello arrecato alle categorie di produttori e dei riparatori di pallet in possesso di regolari permessi e in regola con tutti gli adempimenti di legge fiscali, giuslavoristici, ambientali e in materia di sicurezza del lavoro. Infatti, l'attività illecita descritta consente alle imprese irregolari di avvantaggiarsi, nel profitto, del margine derivante dall'IVA riscossa e non riversata. In questo modo, le imprese che operano lecitamente spesso non sono in grado di sopportare una simile concorrenza;

inoltre, le organizzazioni che così operano, utilizzano sempre personale non registrato e quasi sempre costituito da immigrati clandestini, senza alcun rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle normative di pubblica sicurezza;

negli ultimi anni si è assistito ad un aumento degli infortuni sul lavoro legati al sensibile peggioramento della qualità dei pallet presenti sul mercato, il che è causato proprio dall'attività illegittima delle imprese suddette;

detto preoccupante fenomeno, come si vede, ha assunto proporzioni in grado di provocare un serio danno economico e perfino allarme sociale, agevolando e nascondendo molteplici prassi e condotte che integrano veri e propri illeciti penali ->

se il Governo non intenda promuovere opportune verifiche sull'intensità del fenomeno descritto, al fine di elaborare ed attuare rapidamente una reale strategia di contenimento dello stesso con opportuni interventi delle Forze dell'Ordine, restringendo così l'area della illegalità, a vantaggio delle tante aziende oneste che operano sul mercato;

se il Governo non intenda adottare opportune iniziative di tutela delle imprese di settore che passino attraverso ipotesi di riduzione dell'aliquota IVA applicata al mercato della compravendita dei pallet

usati, facendo venire meno, in questo modo, i guadagni delle imprese che operano illegalmente nel mercato ed altresì recuperando significativamente una consistente base imponibile per l'Erario;

se non si intendano adottare opportune iniziative normative relative al settore dei pallet volti alla definizione sia di idonee procedure per la progettazione ed il dimensionamento corretti, che di chiare norme di utilizzo di tale prodotto, stabilendo in particolare le caratteristiche tecniche minime e di portata che tali prodotti devono possedere per essere immessi sul mercato, questo al fine di restituire maggiore sicurezza per gli operatori addetti, vittime, in tempi recenti, di numerosi incidenti sul lavoro anche mortali;

se, nell'ambito delle iniziative normative di cui sopra, il Governo intenda definire i requisiti minimi di professionalità dei responsabili del settore nonché i requisiti minimi dei siti produttivi commessi sia con la produzione dei pallet nuovi e sia con la raccolta/selezione/riparazione dei pallet usati, dando così maggiore competitività all'intero settore e avvalorando il «sistema pallet» italiano che è ormai in aperta concorrenza con quello degli altri Paesi europei.

(4-03756)





*Il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze*

Prot. n. 2-

Roma.

Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-0 , il cui testo è allegato in copia, presentata dalla S.V. Onorevole, unitamente agli Onorevoli TORAZZI, ALLASIA e RBOZZONI.

In relazione a quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole con il documento in esame in via presente, in via preliminare, che il fenomeno dell'abusiva commercializzazione di pallets rubati tramite l'eduzione di fatture per operazioni inesistenti non risulta di facile individuazione mediante gli ordinari strumenti di analisi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle entrate, a tal proposito, ha rappresentato che il furto, la ricettazione e la successiva rivendita degli strumenti (pallets) che permettono l'utilizzo dei carrelli elevatori per il trasferimento dei prodotti nelle aziende della grande distribuzione al consumatore attraverso vari e propri comportamenti illeciti o criminali attinenti ad attività più propriamente di polizia nell'ambito della repressione dei reati e della lotta alle organizzazioni criminali. Tuttavia, l'Agenzia è convinta che, qualora dovesse riscontrare l'esistenza di detti fenomeni, nell'ambito delle attività istituzionali cui è preposta, procederà alla contestazione degli illeciti tributari rilevati ed al contestuale recupero delle imposte illegittimamente sommate all'Erario, segnalando alle competenti Autorità i soggetti coinvolti affinché possano essere coerente e perseguite eventuali condotte criminose penalmente rilevanti.

Ciò premesso, con il documento di sindacato operativo in esame, vengono auspicati verifiche sull'intensità del fenomeno, al fine di comprendere quali provvedimenti adottare a tutela delle imposte del settore, anche attraverso ipotesi di riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cespedi di pallets. In tal modo facendo venir meno i guadagni delle imprese che operano illegalmente nel mercato e recuperare, altresì, una consistente base imponibile per l'Erario.

Dr. le Giovanni FAVA

Camera dei deputati

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

Alla Camera dei deputati - Segretariato Generale

Alla Camera dei deputati - Schedario Generale Elettronico

R O M A



*Il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze*

Orbene, riguardo alle verifiche in oggetto sull'intensità del fenomeno descritto, si fa presente che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha effettuato un costante monitoraggio delle esperienze operative sviluppate negli ultimi anni dai singoli Reparti del Corpo allo scopo di acquisire idonei elementi istruttori in ordine al fenomeno illecito segnalato dall'Onorevole interrogante. Le attività ispettive effettuate dal Corpo di polizia tributaria hanno condotto alla scoperta, tra l'altro, di frodi fiscali perpetrate nel settore della commercializzazione di *pollici* tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nella provincia di Salerno, ad ottobre 2009, e nella provincia di Padova, nel 2005, constatando, altresì, l'esistenza di costi imputabili ai fini delle imposte dirette, ai fini degli obblighi IVA e denunciando talmentesi repressibili all'Autorità Giudiziaria per reati tributari.

Al riguardo, si ritiene utile segnalare inoltre lo svolgimento di altre due operazioni di polizia giudiziaria nate nelle province di Asti e Treviso, rispettivamente a novembre 2009 e a febbraio 2010, che hanno portato al sequestro, tra l'altro, di un numero rilevante di *pollici* e di componenti perbenevoli con caraffette, nonché alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria del responsabile.

Riguardo alle richieste dell'Onorevole interrogante relative alla necessità di adottare provvedimenti normativi in materia, l'Agenzia ritiene che, da un punto di vista prettamente fiscale, il fatto di la successiva rivendita dei *pollici*, oltre alle segnalate implicazioni in termini di mancato gettito IVA, comporta ripercussioni anche nell'ambito dell'imposizione diretta poiché i ricettatori/venditori, pur emettendo le fatture di vendita, non versano le imposte sul reddito dovute, mentre gli acquirenti, sulla base delle "fatture" emesse dai ricettatori, deducono il conto dal reddito imponibile (sia ai fini IRES/IRPEF sia ai fini IMU) e recuperano l'IVA a credito da portare in detrazione dall'IVA dovuta sulle operazioni aliene.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene opportuno evidenziare che un eventuale provvedimento normativo che preveda la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di *pollici* potrebbe non costituire un efficace deterrente alla diffusione del fenomeno, considerato che - trattandosi di materiale rubato - il venditore/ricettatore lucra non solo sull'IVA, ma sull'intero prezzo di vendita.

A tale ultimo riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato per quanto attiene, in particolare, all'ipotesi di riduzione dell'aliquota IVA applicata alle cessioni di *pollici* prospettata nel documento di mandato operativo, che tale materia è regolamentata, a livello comunitario, dalla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che, all'articolo 98,



*Il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze*

stabilisce che gli Stati membri possono applicare al proprio territorio unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie tassativamente elencate nell'allegato III a detta direttiva, tra le quali non figurano le operazioni in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per  
l'economia e le finanze  
On.le Daniele MOLGORA

## ALLEGATO 15: DELIBERA CONAI



**Ai Consorziati interessati**

Loro Sedi

Milano, 10 dicembre 2012

**Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno. Delibera CdA Conai del 21 novembre 2012. Nuove procedure riguardanti:**

- **pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;**
- **pallet in legno nuovi se prodotti in conformità a capitoli codificati, impiegati in circuiti controllati.**

Gentile Consorzio,

il Consiglio di Amministrazione Conai, con delibera del 21 novembre scorso, ha riservato le seguenti procedure agevolate di applicazione del Contributo ambientale Conai (CAC) sia ai pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, sia ai pallet in legno nuovi rispondenti a determinati requisiti, **con decorrenza 1° gennaio 2013.**

**a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.**

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolative, diversificate in funzione delle due seguenti casistiche:

- CASO 1: percentuale da assoggettare: **60%** (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi ceduti, a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto);
  
- CASO 2: percentuale da assoggettare: **40%** (abbattimento 60%) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b.

Le cessioni di pallet in legno usati, effettuate tra utilizzatori esclusivi consorziati a Conai, seguono comunque le regole ordinarie di applicazione del Contributo ambientale Conai.

***b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo***

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali la percentuale da assoggettare è pari al **40%** del peso (abbattimento 60%), se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi, essenziali per l'accesso all'agevolazione:

- l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
- il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;

- i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
- l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;
- i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.

La dichiarazione del Contributo ambientale Conai relativa ai pallet rientranti nelle procedure di cui ai paragrafi a. e b., dovrà essere effettuata mediante l'apposito modulo 6.1 Legno, integrato – a partire dall'anno 2013 - nella colonna "Tipologia imballaggio" con le relative nuove voci.

Le procedure riportate nella presente Circolare sostituiscono – con decorrenza 1° gennaio 2013 – tutte le precedenti disposizioni in materia.

Per tutte le altre tipologie di pallet o flussi industriali/commerciali non espressamente interessati dalle nuove procedure, valgono le regole ordinarie di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo ambientale Conai.

Per completezza di trattazione, ricordiamo che con riferimento alle seguenti ulteriori attività riguardanti i pallet in legno, le modalità di applicazione del Contributo ambientale CONAI sono quelle tuttora in vigore, così come di seguito riportate:

**1. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi.**

Nell'ipotesi della vendita dei semilavorati e/o delle materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (**produttore**), pertanto, non si ha una Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (il riparatore di pallet) **non deve versare il Contributo Ambientale, i cui adempimenti sono posti in capo al produttore finale.**

**2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori.**

Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet venda semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si ha una Prima Cessione.

**Il riparatore deve quindi versare il Contributo Ambientale**, a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre degli imballaggi;
- che gli imballaggi servano a confezionare dei prodotti, propri dell'acquirente, che non costituiscano, a loro volta, degli imballaggi.

**3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.**

**Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è obbligato a versare il Contributo Ambientale** e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.



Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, citando la presente circolare.

Con i migliori saluti.

CONAI

Valter Facciotto  
Direttore Generale  


RILEGNO

Marco Gasperoni  
Direttore Generale  




## ALLEGATO 16: RICONOSCIMENTO PEREPAL



**RACCOMANDATA A/R**

Spett.le **CONLEGNO**  
**Consorzio Servizi Legno Sughero**  
Foro Buonaparte, 12  
20121 – Milano (MI)

c.a. Presidente dr. Fausto Iaccheri  
Segretario Gen. dr. Sebastiano Cerullo

e, p.c.,

Spett.le **RILEGNO**  
Via L. Negrelli, 24/A  
47042 - Cesenatico (FC)

c.a. Presidente dr. Fausto Crema e  
Direttore Gen. dr. Marco Gasperoni

Milano, **19 FEB 2013**

**Oggetto: Applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno. Delibera CdA Conai del 21 novembre 2012 (circolare Conai/Rilegno del 10 dicembre 2012).**  
Vostre note nr. 834-12 SC/sz del 20.12.2012 e nr. 066-16 SC/sz del 08.02.2013

Egregio Presidente,

sulla base degli elementi complessivamente acquisiti attraverso gli incontri tra le rispettive strutture nonché delle valutazioni di Rilegno<sup>1</sup>, che legge per conoscenza, Vi informiamo che il “*Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo per il circuito EPAL*” gestito dal Vostro Consorzio, risulta conforme a quanto previsto dalla circolare in oggetto. Pertanto, i Vostri consorziati aderenti potranno accedere alle procedure agevolate con decorrenza 1<sup>o</sup> marzo 2013.


<sup>1</sup> Pervenute con nota del 15.02.2013, in allegato.



Con separata trattazione, potranno essere concordati termini e modalità di esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto utilizzo del Sistema da parte degli stessi consorziati.

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito (Tel. 02/54044287).

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale  


## **ALLEGATO 17: RICONOSCIMENTO UE CONLEGNO ORGANISMO DI CONTROLLO**



Brussels, 19.8.2013  
C(2013) 5370 final

### **COMMISSION DECISION**

**of 19.8.2013**

**recognising "Conorzio Servizi Legno-Sughero", Italy, C.F. 97331520151,  
P.IVA04882880962 as a monitoring organisation pursuant to Regulation (EU) No  
995/2010 of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber  
and timber products on the market**

**EN**

**EN**

of 19.8.2013

**recognising "Consorzio Servizi Legno-Sughero", Italy, C.F. 97331520151,  
P.IVA04882880962 as a monitoring organisation pursuant to Regulation (EU) No  
995/2010 of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber  
and timber products on the market**

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 995/2010 of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market<sup>1</sup>, and in particular Article 8(3) thereof,

Whereas:

- (1) The European Commission received on 5 December 2012 an application for recognition by "Consorzio Servizi Legno-Sughero", Italy, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962, declaring that they intend to function as a monitoring organisation in Italy.
- (2) The European Commission acknowledged receipt of the application on 5 December 2012.
- (3) In accordance with Article 2(5) of Commission delegated Regulation (EU) 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in the Regulation (EU) No 995/2010 of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market<sup>2</sup> the European Commission sent the application on 25 January 2013, for consultation to the Member State concerned; no comments were received.
- (4) A meeting of a Commission Steering group set up specifically to assess applications for monitoring organisations was held on 14 March 2013 in Brussels at which the applicant presented its application in person.
- (5) In accordance with Article 3 of Regulation (EU) 363/2012 the applicant was requested to provide additional information in an email dated 5 April 2013.
- (6) The applicant provided the requested additional information on 3 May 2013 and modified its application accordingly.
- (7) On the basis of all documents submitted by the applicant the Steering group reached a conclusion on 20 June 2013 that the application fulfils the requirements set out in Article 8(2) of Regulation (EU) No 995/2010 and the applicant could be recognised by the Commission as a monitoring organisation.

<sup>1</sup> OJ L 295, 12.11.2010, p. 23.  
<sup>2</sup> OJ L 115, 27.4.2012, p. 12.

- (8) The European Commission has assessed on the basis of all the documentary evidence submitted whether the applicant fulfils the requirements sets out in Article 8(2) of Regulation (EU) No 995/2010 and considers that "Consorzio Servizi Legno-Sughero", Italy, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962 fulfils the requirements of Article 8(2) of Regulation (EU) No 995/2010,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

*Article 1*

"Consorzio Servizi Legno-Sughero", Italy, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962, is recognised as a monitoring organisation in accordance with Article 8(3) of Regulation (EU) No 995/2010.

*Article 2*

The Director-General of the Directorate-General for Environment is instructed to ensure that the applicant and the competent authorities in all the Member States are notified of this Decision and that this Decision is published on the Commission's website without delay.

Done at Brussels, 19.8.2013

*For the Commission*  
*Janez POTOČNIK*  
*Member of the Commission*

EN

EN